

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCI
n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ GARANTE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

(Anno 2013)

(Articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 12 luglio 2011, n. 112)

Presentata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

(SPADAFORA)

Trasmessa alla Presidenza il 17 aprile 2014

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione garante	<i>Pag.</i>	5
Convenzione sui diritti dell'infanzia e protocolli opzionali .	»	23
Garanti regionali	»	51
Garanti europei	»	55
L'Italia vista da chi la abita	»	57

PAGINA BIANCA



Signor Presidente del Senato
Pietro Grasso,
Signora Presidente della Camera dei Deputati
Laura Boldrini,
Autorità,
Care ragazze e cari ragazzi,

nel documento programmatico per l'anno 2013 ho indicato gli obiettivi strategici e le principali linee di azione e di intervento da attuare in corso d'anno. L'ascolto e la partecipazione attiva di bambini ed adolescenti in tutti i contesti che li riguardano costituiscono un'azione permanente, trasversale a tutte le attività programmate, che caratterizza l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) nel panorama nazionale delle Autorità amministrative indipendenti.

LA PARTECIPAZIONE E L'ASCOLTO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

Nel 2013 l'Autorità ha dato impulso a tale azione attraverso una serie di interventi integrati che hanno avuto la duplice finalità di porre la persona di minore età al centro dell'interesse sia dell'opinione pubblica che dell'agenda politica e di favorire l'ascolto e la partecipazione dei minorenni, sia a livello di leggi e di politiche, sia nella loro quotidianità. Per questo le diverse azioni dell'Autorità sono state impostate in modo da favorire l'incontro diretto, l'ascolto e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi.

Nel corso dell'anno l'Autorità ha realizzato diverse **visite nei territori** finalizzate ad approfondire alcune problematiche di rilievo nazionale, analizzando i risvolti locali e andando a conoscere direttamente singole esperienze positive. Le principali visite si sono svolte a Bari, Palermo, Napoli, in altre zone della Campania, nella cosiddetta "terra dei fuochi", e più volte a Lampedusa: sono state occasioni anche per promuovere l'ascolto e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti. E' stato infatti dato ampio spazio agli incontri tra l'Autorità e i minorenni nei diversi contesti in cui vivono (in particolare, scuole e quartieri di periferia a Bari e Napoli, centri di primo soccorso e accoglienza a Lampedusa, istituti penali per i minorenni a Palermo, comunità di accoglienza a Bari), per ascoltare dalla voce dei diretti interessati le difficoltà che vivono, le loro aspettative e le proposte di possibili soluzioni, e per rafforzare la loro capacità di resilienza.

Il tema della partecipazione è stato affrontato dall'Autorità anche attraverso la collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di settore, soprattutto con il Coordinamento Per I Diritti Dell'Infanzia e Dell'Adolescenza (PIDIDA), promotore del

progetto "Partecipare, infinito presente" che ha visto il coinvolgimento di numerosi bambini e adolescenti sull'intero territorio nazionale, anche grazie al contributo dei Garanti regionali. Il progetto del 2013 si è concluso a Milano, nell'ambito della Conferenza annuale della Rete europea *Eurochild*, con un incontro nel quale venticinque bambini ed adolescenti, delegati dai partecipanti ai percorsi nelle regioni di appartenenza (Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto), hanno presentato riflessioni e proposte su temi centrali della loro quotidianità: dal rapporto con la famiglia, ai mass media, al diritto all'istruzione, al gioco, all'inclusione. I ragazzi hanno riservato particolare attenzione alla necessità di costruire fiducia e credibilità reciproca, tra loro e le istituzioni. L'Autorità ha quindi promosso la partecipazione di questi ragazzi ad occasioni istituzionali, quali la Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Questo al fine di dar seguito a quanto raccomandato dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, che ha invitato l'Italia ad assicurare una permanente attenzione all'ascolto e alla partecipazione quando si definiscono e si attuano politiche e progetti che riguardano i minorenni. A seguito di questa iniziativa è stata avviata la stesura di un Protocollo d'intesa con il Coordinamento PIDIDA per rendere permanente la collaborazione in tale ambito grazie al lavoro su tutto il territorio nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, con il coinvolgimento dei Garanti regionali ove presenti.

Come su menzionato, nel novembre 2013 la rete europea *Eurochild* ha organizzato a Milano la sua Conferenza annuale, dal titolo "*Building an inclusive Europe. The contribution of children's participation*". Il tema è stato trattato sotto diversi aspetti nel corso dei quattro giorni di lavoro che sono iniziati proprio con l'evento del PIDIDA, al quale sono succeduti gruppi di lavoro, conferenze, dibattiti, *forum* delle buone pratiche, che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone provenienti da diversi Paesi europei. L'Ufficio dell'Autorità ha partecipato alla costruzione dell'evento ed ha contribuito al gruppo di facilitazione di uno dei *workshop*. E' inoltre intervenuto alla Tavola rotonda "*Investing in children*" che si è tenuta presso la rappresentanza della Commissione Europea sulla Raccomandazione 112 del 20 febbraio 2013 "*Investing in children: breaking the cycle of disadvantage*", per mettere a confronto le diverse politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e condividere la visione sul contributo che politiche di partecipazione dei bambini e degli adolescenti potrebbero dare al contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale. Ho voluto essere presente personalmente nella sessione di chiusura dei lavori della Conferenza, insieme ai rappresentanti delle maggiori istituzioni italiane ed europee.

L'ascolto e la partecipazione degli adolescenti ha contraddistinto anche le principali iniziative di comunicazione attuate dall'Autorità nel 2013, volte a promuovere e diffondere in Italia una vera cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che riconosca le persone di minore età come soggetti titolari di diritti. L'Autorità ha assicurato la sua partecipazione ai principali eventi culturali del nostro Paese che coinvolgono anche bambini e adolescenti, tra i quali il Giffoni Film Festival e la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il Giffoni Film Festival è uno degli appuntamenti artistico-culturali di maggior rilievo per i bambini e gli adolescenti, la cui importanza è riconosciuta anche a livello internazionale. Rappresenta infatti un esempio unico di protagonismo di qualità dei bambini e degli adolescenti in Italia ed allo stesso tempo un'esperienza attraverso la quale le ragazze ed i ragazzi hanno la possibilità di rapportarsi al mondo del cinema da una posizione privilegiata. Sono infatti chiamati a giudicare i film in prima persona, partecipando alle diverse giurie (composte per fasce d'età) che valutano - direttamente con i registi o gli attori protagonisti delle pellicole - le qualità artistiche delle produzioni e commentano i contenuti ed i messaggi che le storie raccontano. Ho partecipato per la prima volta al Giffoni Film Festival nell'edizione 2013 e, insieme agli attori che impersonano Geronimo e Tea Stilton, ho incontrato la giuria dei più piccoli (6-9 anni) e la giuria dei bambini (10-13 anni), per presentare le attività che l'Autorità realizza per tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età, ascoltare il loro punto di vista e sottolineare come siano loro stessi i principali attori per la realizzazione dei diritti. E' stata quindi l'occasione per distribuire alle giurie e agli altri partecipanti al Festival copie della pubblicazione "*Che avventura strapopolica Stilton! Alla scoperta dei diritti dei ragazzi*", della quale si parlerà in seguito. Inoltre, ho incontrato gli studenti delle *Master Class* organizzate all'interno del Festival per favorire l'acquisizione di competenze tecniche per il mondo del cinema. L'incontro è stato ricco di spunti ed ha avviato un percorso di collaborazione con i ragazzi che sono stati invitati, successivamente, a partecipare all'evento organizzato nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Durante il Giffoni Film Festival, è stato avviato con i giovani partecipanti il lavoro di raccolta di video interviste, per la realizzazione della campagna "*I have a dream*". Nelle duecentocinquanta video interviste realizzate è stato chiesto ai ragazzi di raccontare i loro sogni. E' emerso come oggi i sogni dei ragazzi e delle ragazze corrispondano, di fatto, alla realizzazione dei loro diritti di base: una scuola sicura, una famiglia, una casa, un lavoro per i loro genitori. Questa riflessione è stata molto utile a ridefinire il profilo della campagna che si andava a realizzare ed ha fornito lo spunto per alcune azioni ed approfondimenti utili alle successive attività dell'Autorità.

Il 28 agosto, in occasione del 50° anniversario del celebre discorso di Martin Luther King *"I have a dream"*, l'Autorità ha lanciato alla **Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia**, alla presenza del Ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge, l'omonima campagna di sensibilizzazione incentrata sui sogni degli adolescenti. Il 20 novembre, in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è stata presentata la nuova **campagna di comunicazione istituzionale "I have dreams"** centrata sui sogni dei ragazzi e sui loro diritti fondamentali.

Per realizzare la campagna l'Autorità ha coinvolto alcune scuole del territorio di Roma e provincia, raccogliendo interviste video sul tema dei sogni. I sogni sono stati poi fonte d'ispirazione per lo spot, diretto da Ivan Cotroneo e prodotto dalla Indigo Film. Le classi delle tre scuole coinvolte (l'Istituto comprensivo "Via Latina 303" di Roma, l'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione "Ugo Tognazzi" di Velletri e l'Istituto Professionale Cinematografia e Televisione "Roberto Rossellini" di Roma) hanno partecipato a titolo gratuito alla realizzazione dello spot, dopo aver avuto nelle loro sedi un incontro preparatorio anche con i funzionari dell'Ufficio del Garante. La giornata di riprese si è svolta al Parco della Caffarella di Roma. Il progetto ha coinvolto circa trecento studenti di medie inferiori e superiori. Con le scuole si è avviato un rapporto di collaborazione che ha permesso ad una rappresentanza degli studenti di partecipare ai principali momenti di presentazione pubblica dello spot e ad altri eventi istituzionali organizzati dall'Autorità. Lo spot è stato trasmesso dai principali canali radiotelevisivi pubblici e privati, nei cinema, nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane ed è stato ampiamente diffuso attraverso il *web*.

In occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul tema dei diritti di bambini e adolescenti, l'Autorità ha promosso anche lo spettacolo di beneficenza *"Gala Bolle & Friends - I have a dream"*, organizzato il 23 novembre presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma. Il ricavato è stato integralmente devoluto a due progetti: l'acquisto di un'attrezzatura di riabilitazione pediatrica per l'Ospedale pediatrico "Santobono - Pausilipon" di Napoli e la realizzazione della prima **Biblioteca per ragazzi dell'isola di Lampedusa**. L'Autorità nel corso delle sue visite a Lampedusa, aveva avuto modo di conoscere da vicino la condizione dei minorenni nel centro di primo soccorso ed accoglienza, ma anche la difficile situazione dei bambini e degli adolescenti che vivono sull'isola: limitato accesso ad opportunità formative dopo la terza media, mancanza di adeguati presidi sanitari, poche opportunità per il tempo libero e scarsa interazione con giovani provenienti da altre città. Pertanto, dopo le visite a Lampedusa, l'Autorità ha

avviato iniziative per i minorenni stranieri in arrivo sull'isola, ed ha deciso di sostenere la realizzazione della biblioteca comunale. Il progetto della Biblioteca nasce nel 2013 dall'iniziativa della sezione italiana dell'Associazione internazionale IBBY (International Board of Books for Young People), finalizzata a dotare l'isola di una biblioteca per bambini e ragazzi, lampedusani e stranieri. Lampedusa non ha mai posseduto una biblioteca, meno che mai per bambini e ragazzi. Ma sono più di mille i bambini e i ragazzi che abitano sull'isola e moltissimi i giovani che arrivano al centro di soccorso e prima accoglienza. La biblioteca è immaginata come un luogo dove sia i bambini italiani che quelli migranti potranno trovare storie e accoglienza, e che potrà diventare luogo di incontro tra culture diverse. Come passo iniziale IBBY ha scelto di raccogliere e donare all'isola un primo nucleo di "libri senza parole" (*silent book*) che, affidando il racconto solo alle immagini, riescono ad annullare ogni barriera linguistica e culturale. Il libro, quindi, scelto come strumento per stimolare e facilitare l'incontro tra bambini di origine diversa, portatori di storie diverse, anche perché le immagini, usate sempre più come strumenti comunicativi ed espressivi, sono un fondamentale mediatore culturale.

Nel 2013 l'Autorità ha realizzato anche un importante progetto editoriale che mira a diffondere fra i bambini, prima di tutto attraverso la scuola, la conoscenza dei loro diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia oltre che della figura del Garante: il libro *"Che avventura stratopica, Stilton! Alla scoperta dei diritti dei ragazzi"*, distribuito gratuitamente dall'Autorità, che per spiegare ai bambini con linguaggio semplice e chiaro quali siano i loro "diritti", utilizza uno dei personaggi da loro più amati, il giornalista roditore Geronimo Stilton.

Ai fini di promuovere la conoscenza del Garante presso i bambini e gli adolescenti, nonché un rapporto diretto con loro, si è sperimentata anche l'accoglienza di una scuola presso la nuova sede dell'Autorità in via di Villa Ruffo. Circa centoventi alunni dell'Istituto Comprensivo di Calvi Risorta (CE) hanno visitato gli uffici, hanno avuto modo di conoscerci e presentare i risultati finali del percorso didattico sui diritti realizzato nel corso dell'anno scolastico.

La funzione di ascolto è stata svolta anche attraverso l'analisi delle situazioni particolari di violazione o di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età che, nell'anno 2013, sono state segnalate all'Ufficio dell'Autorità attraverso la casella di posta elettronica dedicata: segnalazioni@garanteinfanzia.org o attraverso altri canali.

LE ALLEANZE ISTITUZIONALI

Per garantire radici solide al cambiamento di paradigma culturale al fine di portare al centro dell'agire politico i diritti delle persone di minore età e l'ascolto reale dei bisogni e dei valori da loro espressi, è necessario che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza eserciti in pieno il suo *soft power*. Il potere cioè di creare legami ed alleanze strategiche ed incisive con istituzioni ed enti, sovranazionali, nazionali e locali, impegnati a diverso titolo nella promozione e protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Ciò prestando particolare attenzione a non sostituirsi alle istituzioni competenti, quanto piuttosto a promuovere la piena assunzione delle loro responsabilità, sviluppando tutte le possibili sinergie per realizzare i diritti dei minorenni, senza alcuna discriminazione, su tutto il territorio nazionale. A tal fine, nel 2013 l'Autorità ha stretto *partnership* con le principali istituzioni che, nel sistema nazionale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, sono titolari di competenza o possono avere un ruolo significativo nella promozione della cultura dei diritti.

In primo luogo, l'Autorità ha esercitato in più occasioni la sua *moral suasion* al fine di sollecitare Parlamento e Governo a ricostituire due tra i principali organismi nazionali preposti alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, che rappresentano gli "interlocutori istituzionali privilegiati" dell'Autorità: la **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza** e l'**Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**, entrambi previsti dalla legislazione italiana.

Il "vuoto" istituzionale è stato colmato, per quanto riguarda la Commissione, solo nel mese di novembre, mentre l'Osservatorio - che tra gli altri svolge l'importante compito di elaborare lo schema del Piano nazionale di azioni e d'interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - attende ancora di essere riconvocato. La pressione è stata permanente nei confronti dei Presidenti del Consiglio e dei Ministri competenti che si sono succeduti nel corso dell'anno. Anche in occasioni pubbliche l'Autorità ha ribadito la centralità dell'Osservatorio per l'azione di coordinamento della programmazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Con la Commissione parlamentare si è sin da subito collaborato partecipando, ad esempio, alla Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Le celebrazioni istituzionali del 20 novembre sono state dedicate, nel 2013, al tema dell'affidamento familiare e dell'adozione. Anche in quella sede ho ribadito la necessità di garantire una famiglia ad ogni minorenne, e di prestare particolare attenzione all'attuazione della normativa in vigore, rispettando quanto

indicato in materia dallo stesso Comitato ONU sui diritti dell'infanzia.

Sempre in sede parlamentare sono stati avviati i contatti permanenti con la **Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani** istituita al Senato. In occasione di un'audizione, l'Autorità ha avuto modo di rappresentare ai membri della Commissione la necessità di operare in modo sinergico sui diversi argomenti trattati, come la situazione dei minorenni stranieri non accompagnati e il rapporto tra minorenni e genitori detenuti.

L'Ufficio dell'Autorità realizza un'attività permanente di monitoraggio degli atti parlamentari riguardanti i diritti dei bambini e degli adolescenti, in particolare sui temi prioritari individuati ogni anno dal Garante nel documento strategico programmatico.

Il Protocollo d'intesa sottoscritto già nel dicembre 2012 con il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza - alla presenza del Ministro dell'Interno, ha trovato attuazione nell'attività svolta dal Gruppo tecnico, costituito da rappresentanti del **Dipartimento della Pubblica sicurezza** e dell'Autorità garante. La finalità del Protocollo è quella di fornire alle Forze di polizia precise linee operative da adottare nella relazione con le persone di minore età nei diversi contesti che li riguardano (dall'identificazione dei minorenni di origine straniera, ai minorenni autori/vittime/testimoni di reato, all'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che hanno per destinatari i minorenni, al rapporto minorenni/*web*), nell'ottica di una formazione permanente e continua sui temi specifici che riguardano i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche le visite nei territori, alcune delle quali sono state realizzate nel quadro del Protocollo di intesa con il Dipartimento, hanno offerto l'occasione per approfondire le tematiche del Protocollo ritenute più urgenti (ad esempio, la dispersione scolastica, la gestione delle comunità di accoglienza, l'identificazione, l'accoglienza e la tutela dei minorenni stranieri non accompagnati, la devianza ed il disagio minorile), attraverso incontri con le istituzioni locali, organizzati presso le Prefetture, gli operatori delle associazioni ed i ragazzi, per conoscere direttamente le buone prassi in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza vigenti sul territorio.

Nel corso del 2013 l'attenzione del Gruppo tecnico si è concentrata prevalentemente sul tema dei minorenni stranieri non accompagnati e sulle connesse problematiche relative alla metodologia di accertamento dell'età, alla necessità di una compiuta informazione ai migranti sui propri diritti, all'apertura della tutela.

Su questo tema specifico, il Gruppo tecnico ha ritenuto opportuno ascoltare, con la facilitazione del-

l'Autorità, l'opinione degli operatori delle numerose associazioni ed organizzazioni impegnate sul territorio nell'attività di accoglienza e supporto ai migranti. Tale attività è stata realizzata attraverso la distribuzione alle maggiori associazioni operanti sul tema dei minorenni stranieri non accompagnati, di questionari dettagliati sulle diverse procedure e problematiche rilevate. In base alle risultanze del questionario è stata poi organizzata presso l'Ufficio dell'Autorità, alla presenza di tutti i componenti del Gruppo tecnico, una giornata di audizioni. Gli elementi di analisi raccolti e le criticità sono state oggetto di approfondimenti da parte del Gruppo tecnico e saranno tenute in considerazione nella preparazione del *vademecum* previsto dal Protocollo che sarà ultimato nel 2014.

Nel corso del 2013, oltre al tema dei minorenni stranieri non accompagnati, si è avviata altresì una riflessione sul rapporto dei minorenni con il *web*, condivisa in particolare con la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

In questo contesto di collaborazione con le Forze dell'Ordine, per rafforzare la conoscenza dei diritti delle persone di minore età si è aperta una proficua collaborazione con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per introdurre, nell'ambito dei moduli formativi sui diritti umani, una lezione dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle funzioni dell'Autorità garante. In particolare, nel 2013 l'Autorità ha tenuto lezioni nelle Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Roma, Iglesias e Reggio Calabria. Nel corso di questi appuntamenti abbiamo riscontrato un forte interesse da parte degli allievi e un grande spirito di collaborazione da parte degli ufficiali che ci hanno ospitato presso le proprie strutture.

Con il **Ministero della Giustizia** e in modo specifico con il Dipartimento per la giustizia minorile sono state affrontate questioni rilevanti come la mancanza di un Ordinamento penitenziario minorile - sollecitato al Garante anche dagli stessi giovani ospiti dell'istituto "Malaspina" di Palermo nel corso del suo incontro con loro - e la necessità di riformare il sistema di giustizia per i minorenni: entrambe non più rinviabili.

In particolare, l'urgenza di realizzare una riforma organica della giustizia minorile è da tempo avvertita in Italia. Una riforma che consenta di superare i tanti interventi disarticolati che si sono succeduti negli anni, che tenga conto di quanto indicato dal Consiglio d'Europa (soprattutto dalle Linee guida per una giustizia a misura di minore del novembre 2010), dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dalla Rete dei Garanti Europei (ENOC), ma anche dalle tante riflessioni elaborate da tutti coloro che quotidianamente sono chiamati ad applicare le norme vigenti in materia (magistrati, avvocati, assistenti sociali ed altri operatori professionali), così come da associa-

zioni e organizzazioni e da singoli adulti e minorenni che hanno rapporti con il sistema della giustizia.

Nel quadro delle competenze attribuite dalla legge istitutiva, l'Autorità intende contribuire positivamente a questo percorso elaborando una proposta organica di riforma del sistema con l'ambizione di costruire un "ponte" tra gli operatori, gli studiosi e il legislatore, tra chi le norme le elabora e chi deve interpretarle ed applicarle, per realizzare una giustizia realmente a misura di bambini e di adolescenti (*child friendly*), per superare malfunzionamenti e discrezionalità. A partire dalla necessaria specializzazione dell'organo giudicante, dalla necessaria formazione (obbligatoria, iniziale e continua) di tutti gli operatori a diverso titolo coinvolti, dall'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario (che attualmente avviene sulla base di prassi difformi sul territorio nazionale). Fondamentale la promozione della mediazione, citata nella stessa legge istitutiva dell'Autorità, interpretata non soltanto come nuova chiave di intervento, ma come espressione di una nuova cultura. Essa è da preferire, in ambito civile, ogni volta che la controversia riguarda minorenni, ed anche, quando opportuno, in ambito penale perché favorisce il protagonismo dei soggetti coinvolti.

A tal fine l'Autorità si è impegnata ad istituire una apposita Commissione, composta da rappresentanti dell'Autorità, del Dipartimento per la giustizia minorile, delle associazioni dei magistrati, degli ordini professionali competenti in materia, della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle associazioni ed organizzazioni preposte, con lo specifico incarico di formulare una proposta organica di riforma della giustizia minorile da presentare al Governo e al Parlamento. La Commissione dovrà affrontare anche gli aspetti concernenti il settore civile, e particolarmente gli allontanamenti di bambini ed adolescenti dalla famiglia di origine a causa di problematiche connesse con l'accesa conflittualità esistente tra i genitori a causa di fine convivenza/separazione/divorzio (*cd. figli contesi*), tenendo presenti le sollecitazioni ricevute dalle famiglie, così come dagli operatori coinvolti.

La *partnership* con il Ministero della Giustizia è stata avviata anche su altri aspetti, più strettamente riguardanti l'Amministrazione penitenziaria e in particolare i diritti dei figli di genitori detenuti e i bambini che vivono in carcere con le loro madri.

Costanti sono stati i contatti con il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**, in particolare per sostenere la riconvocazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per promuovere azioni relative al contrasto alla povertà minorile, ai minorenni fuori dalla famiglia d'origine e ai minorenni stranieri non accompagnati. Nel 2013

è stato promosso il lancio pubblico del Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, curato dal Gruppo di lavoro sulla CRC, alla presenza del Ministro e del Vice Ministro con delega in materia.

Con il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** l'Autorità ha collaborato attivamente soprattutto sui temi della sicurezza, anche sul *web*, e della salute negli ambienti scolastici.

E' stato messo a punto, in particolare, il "Piano nazionale di formazione alla salute e alla sicurezza nelle scuole destinato al personale scolastico" attraverso l'attivazione di un gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Generale del personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Piano nasce da un progetto della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) a cui l'Autorità ha dato immediato sostegno anche nella ricerca di un impegno da parte del MIUR che ha prontamente attivato proprie risorse a questo scopo. L'obiettivo è formare chi lavora nelle scuole (docenti e personale ATA) a sapere cosa fare e, soprattutto, cosa non fare in caso di incidenti che coinvolgono bambini.

Più specificamente si vuole organizzare, a cura dei medici pediatri aderenti alla FIMP e distribuiti su tutto il territorio nazionale, un Corso DPPS - Disostruzione, Prevenzione, Primo Soccorso in età pediatrica - che si articolerà in un modulo di otto ore (con rilascio di attestato di partecipazione).

In una prima fase, per l'anno scolastico 2013-2014, l'attività formativa si svilupperà in sessanta scuole-polo distribuite sul territorio nazionale. In ciascun corso verranno coinvolti venti docenti e dieci unità di personale ATA, provenienti da diversi Istituti Comprensivi del territorio. In questo modo si assicurerà la partecipazione di circa 1.800 persone che, in un meccanismo di formazione "a cascata", una volta rientrati nelle proprie sedi, potranno formare altri colleghi.

Il Piano ha una durata triennale, periodo durante il quale si intende raggiungere il più alto numero di personale scolastico.

Circa l'azione di prevenzione e contrasto dei reati commessi a danno dei minorenni attraverso il *web*, nel 2013 si sono concretizzate *partnership* con soggetti pubblici e privati, soprattutto per quanto riguarda la promozione dell'utilizzo sicuro di Internet (*Safer Internet*) e la prevenzione e il contrasto del crescente fenomeno del *cyberbullismo*. Dal 2012, infatti, l'Autorità è *partner* strategico del progetto "*Safer Internet Centre*", coordinato dal MIUR in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, Save the Children e Telefono Azzurro, che si inserisce all'interno della progettazione europea volta alla promozione dell'Internet sicuro. Nell'ambito del progetto è stata realizzata nel 2013 la campagna "*Generazioni Connesse*", che ha previsto anche la messa

on line dell'omonimo sito *web* volto a promuovere un utilizzo sicuro e consapevole della rete tra i ragazzi e le ragazze, fornendo strumenti, consigli e informazioni, sia ai giovani che a genitori ed insegnanti. Uno dei punti di forza del sito è di fungere da collettore delle esperienze e conoscenze delle diverse strutture *partner* del progetto che vengono messe al servizio dei ragazzi.

Sempre sul tema del *cyberbullismo* l'Autorità è stata invitata a partecipare al Tavolo di lavoro istituito presso il **Ministero dello Sviluppo Economico**, che ha riunito diverse istituzioni (tra cui anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato media e minori e l'Istituto superiore delle comunicazioni) e privati (Confindustria digitale e principali provider che operano in Italia), allo scopo di definire in tempi rapidi i contenuti essenziali di un accordo regolatorio, definito anche a seguito di una successiva consultazione pubblica.

Ho inoltre sollecitato, presso il **Ministero degli Affari Esteri**, la ratifica del Terzo Protocollo Opzionale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia che prevede che i bambini e gli adolescenti (o loro rappresentanti), una volta esaurite tutte le possibilità di ricorso a livello nazionale, possano rivolgersi direttamente al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nel caso in cui ritengano che i loro diritti siano stati violati. Questo protagonismo dei minorenni è fortemente auspicato dall'Autorità che continuerà la sua azione di pressione sul Ministero e sul Parlamento per assicurare che l'Italia ratifichi il Protocollo nel più breve tempo possibile.

Per acquisire una conoscenza approfondita dei fenomeni che riguardano più da vicino bambini e adolescenti, dal 2012 è stata avviata una collaborazione con l'ISTAT, finalizzata soprattutto a rafforzare la produzione statistica sui temi legati all'infanzia e all'adolescenza. In particolare, nell'ambito della Commissione degli utenti dell'informazione statistica (CUIS) è stato possibile per l'Autorità esprimere le proprie esigenze informative in un'ottica sia di valorizzazione e approfondimento di quanto già prodotto dall'ISTAT, sia di riflessione in merito a ulteriori settori di indagine. Più specificamente sono state avviate collaborazioni con diverse aree dell'ISTAT che hanno permesso di:

includere una scheda di approfondimento su bullismo e *cyberbullismo* nella prossima indagine multi-scopo;

approfondire i dati riguardanti i minorenni derivanti dal 15° Censimento della popolazione italiana (2011);

prevedere la stesura di un inedito "Rapporto" su condizioni e stili di vita dei bambini e dei ragazzi tra 11 e 17 anni.

Nelle attività di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è proseguita la collaborazione con

la RAI, anche attraverso la supervisione dei testi di alcune *fiction* e film prodotti. Un esempio fra tutti, il film *"Il bambino cattivo"* del regista Pupi Avati, andato in onda il 20 novembre 2013, in occasione della Giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che racconta "con gli occhi di un bambino" il difficile percorso di crescita e sviluppo psicologico di un minore che vive in un contesto familiare in crisi.

L'Autorità ha aperto un confronto con la RAI anche sul delicato tema dell'immagine dei minorenni in televisione e sulle modalità con cui i fatti di cronaca che li riguardano vengono trattati in alcuni programmi televisivi.

La relazione con il mondo universitario è fondamentale per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti tra gli operatori del futuro, per questo è stata siglata una prima Convenzione tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'**Università degli Studi del Molise**. Tale Convenzione costituisce un primo importante esempio della necessità di rafforzare tutte le sinergie possibili, anche con il mondo accademico. Quale prima azione comune si è ipotizzata la realizzazione del monitoraggio delle istituzioni che si occupano di infanzia e adolescenza: la mappatura dei "luoghi" che, a diverso titolo, sono competenti, per comprenderne il funzionamento e formulare eventuali proposte per migliorarne l'efficacia, in un'ottica di sistema.

A livello internazionale ed europeo, l'Autorità ha garantito anche nel 2013 la sua partecipazione all'annuale *European Forum on the Rights of the Child* organizzato dalla **Commissione Europea**, ai fini di rafforzare i legami internazionali e contribuire ai gruppi di lavoro con la propria esperienza maturata. L'Autorità è stata altresì invitata dal **Consiglio d'Europa** a far parte della delegazione italiana, guidata dall'UNAR, al Convegno che si è svolto a Sion (CH) dal 2 al 4 maggio 2013, dal titolo *"The right of the child and of the adolescent to his/her sexual orientation and gender identity"*. Inserito nella sessione dedicata all'azione pubblica in favore dei minorenni LGBT, l'intervento dell'Autorità ha illustrato l'impegno avviato per promuovere un cambiamento culturale nel nostro Paese, anche al fine di garantire un sano dibattito tra i giovani su questo tema, ascoltando il loro punto di vista e collaborando con l'UNAR e tutti gli altri attori che operano nel campo.

LA RETE

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, per l'esercizio della sua missione istituzionale di promozione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, può avvalersi di esperienze pregresse consolidate, sia a livello nazionale che internazionale.

A livello nazionale l'Autorità si avvale di una rete capillare sul territorio che riesce ad intercettare i bisogni specifici dell'infanzia e dell'adolescenza nei diversi ambiti territoriali e ad individuare risposte condivise a livello nazionale.

La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità, è composta dai Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Regioni e delle Province autonome, laddove istituiti.

La rete territoriale dei Garanti è incompleta in quanto non tutte le Regioni hanno ancora istituito la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza con apposita legge regionale o, pur dopo averla prevista, non hanno ancora nominato il Garante. Alcune Regioni hanno optato, invece, per l'accorpamento delle funzioni di garanzia dei diritti dei minorenni in quelle attribuite al Difensore civico regionale. Anche a livello locale, in alcuni Comuni d'Italia sono state istituite figure di garanzia preposte specificamente alla tutela dei diritti delle persone di minore età, in altri si sta operando in tal senso.

Alla fine del 2013 in Italia i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza operano in undici Regioni, oltre che nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel 2013 sono stati nominati i Garanti del Molise e dell'Umbria.

In attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e al fine di rafforzare sul territorio la rete della tutela, l'Autorità ha svolto e continuerà a svolgere un'azione costante di sollecitazione ed impulso nei confronti delle Regioni affinché, nell'esercizio della loro autonomia legislativa, provvedano ad istituire questa figura di garanzia e le conferiscano altresì una competenza piena ed esclusiva in materia, così come raccomandato dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia. Questo è stato realizzato attraverso un lavoro di costante studio dello stato dell'arte nelle diverse Regioni, di pressione nei confronti delle istituzioni competenti e di interventi, anche in raccordo con il mondo dell'associazionismo.

La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è il luogo in cui i Garanti, anche alle luce delle buone prassi sperimentate sul territorio e negli altri Paesi europei, si confrontano sui principali temi relativi ai diritti delle persone di minore età ed adottano, nel rispetto delle reciproche competenze, linee di azione comuni.

Nel 2013 la Conferenza nazionale si è riunita tre volte, in osservanza delle regole di funzionamento che essa stessa ha approvato con l'apposito Regolamento.

Uno dei temi affrontati dalla Conferenza è stato quello delle procedure di segnalazione ai Garanti di violazioni, ovvero di situazioni di rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età. A tale riguardo, come previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità, la Conferenza ha lavorato alla definizione di una scheda di rilevazione che consenta di raccogliere dati sulle segnalazioni ricevute dai diversi uffici dei Garanti in tutte le Regioni e Province autonome in modo regolare ed uniforme, al fine di produrre un'analisi attenta e circostanziata sulle problematiche segnalate.

Altri temi hanno riguardato il ruolo e la funzione dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ordinamento italiano, il rapporto tra minorenni e media e l'applicazione della Carta di Treviso, la tutela dei minorenni nella pubblicità commerciale, con la promozione dell'adozione della Carta di Milano redatta dall'associazione Terre des Hommes e un approfondimento sulle problematiche inerenti il sistema di accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati.

Ai fini della promozione della figura dei Garanti, l'Autorità ha partecipato, insieme al Garante della Regione Toscana, alla presentazione del "Rapporto sui Garanti per l'infanzia nel mondo" redatto dall'UNICEF.

Infine, l'Ufficio dell'Autorità ha veicolato la raccolta delle informazioni da parte dei diversi Garanti regionali e delle Province autonome richieste dal Dipartimento delle Pari Opportunità per il primo monitoraggio dello stato di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale (Convenzione di Lanzarote) ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2012, n. 172.

In modo complementare ai lavori della Conferenza, c'è stata una forte sinergia tra i Garanti e tra questi e l'Autorità per la realizzazione di diverse iniziative. Le visite nei territori, ad esempio quelle organizzate a Bari e a Napoli nel corso dell'anno, hanno visto l'attiva partecipazione dei Garanti della Regione Puglia e della Regione Campania, sia nella fase di individuazione delle principali problematiche territoriali da approfondire e, dove possibile, nella definizione del programma di lavoro e delle realtà da visitare. Le visite sono state quindi anche occasione per valorizzare e conoscere meglio il lavoro costante fatto nei territori dai due Garanti coinvolti.

Il Pubblico tutore dei minori della Regione Veneto ha fatto da capofila per la realizzazione di una ricerca su "L'istituto giuridico dell'affidamento al Servizio Sociale", nella quale sono stati coinvolti i Garanti della Regione Lazio, della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana; la finalità era di

definire i possibili orientamenti per le istituzioni in merito alla protezione, cura e tutela dei minori di età. Un tema assolutamente prioritario e di grande attualità. I primi risultati della ricerca sono stati illustrati alla presenza di rappresentanti dell'Autorità Garante e verranno resi pubblici, dopo un ulteriore approfondimento, in una conferenza da organizzarsi nel corso del 2014 in collaborazione con l'Autorità, come iniziativa da estendere a tutta la Conferenza di Garanzia.

Alla luce della complessità e criticità dell'accoglienza dei minorenni stranieri in Italia, il Garante della Regione Marche ha organizzato un momento di approfondimento sul tema, coinvolgendo i Garanti più interessati dal fenomeno e l'Autorità. Dalla riflessione di Ancona, sono emerse proposte di linee di azione comune che verranno sviluppate nel corso del 2014 all'interno della strategia complessiva sui minorenni stranieri che l'Autorità sta definendo. Sempre dal Garante della Regione Marche è stata organizzata nel gennaio 2013 una Conferenza per la presentazione dei risultati di un'indagine sui servizi pubblici di mediazione destinati alla famiglia; quello dei conflitti familiari è uno dei temi più caldi, al centro delle problematiche che vengono segnalate agli uffici dei Garanti come si evidenzia nel paragrafo dedicato alle segnalazioni.

Come anticipato precedentemente, alcuni Garanti hanno sottoposto all'Autorità ed ai colleghi in seno alla Conferenza, tematiche di particolare interesse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo della propositività dei Garanti a livello territoriale, la Garante della Toscana ha evidenziato la necessità di intervenire sulla tipologia e calendarizzazione di trailer in fasce d'ascolto dedicate ai minorenni o in sale dove vengono proiettati film per bambini. L'Autorità ha verificato che lo stesso problema è stato affrontato anche da Garanti per l'Infanzia di altri Paesi e la Conferenza sta definendo una iniziativa specifica sul tema da realizzarsi nel corso del 2014.

L'Autorità ha lavorato in maniera proficua con la Garante della Regione Calabria in occasione della formulazione di un parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; va anche sottolineata la costante attenzione della Garante calabrese su emergenze territoriali, quali l'accoglienza dei minorenni stranieri e l'accesso alle cure per minorenni in condizioni di svantaggio. Particolare sinergia e collaborazione c'è stata anche con i Garanti della Regione Emilia Romagna e della Regione Lazio per la soluzione di casi molto delicati, per i quali è stato fondamentale l'apporto di conoscenza ed esperienza in materia di protezione dei minorenni sia dei Garanti regionali che del personale dei loro uffici.

La sinergia è stata significativa con tutti i Garanti, come emerge anche dalla sintesi del monitoraggio

delle segnalazioni ricevute, che ha evidenziato le modalità *child friendly* della Garante della Provincia autonoma di Bolzano che hanno determinato l'alto numero di segnalazioni da parte dei minorenni e l'attenzione costante del Garante della Provincia autonoma di Trento alle richieste ricevute; significativo, inoltre, il lavoro sul tema dell'accesso allo sport per i bambini con disabilità fatto a livello regionale, di cui il Garante della Regione Liguria ha messo a conoscenza anche l'Autorità Garante e che potrà essere potenzialmente sviluppato nel corso del 2014.

Molti Garanti hanno inoltre partecipato al Convegno Nazionale "Dieci domande ai Garanti per l'infanzia e l'adolescenza", promosso dall'Università di Ferrara proprio per approfondire la conoscenza del ruolo dei Garanti. E' stata l'occasione per riflettere congiuntamente sulla necessità di figure di garanzia per la tutela dei diritti delle persone di minore età, ma anche delle potenzialità di un maggiore coordinamento tra tutti i Garanti, ferma restando l'autonomia che contraddistingue queste istituzioni.

L'altra rete della quale l'Autorità si avvale in modo permanente è quella dei Garanti europei (vedi rappresentazione grafica dei Garanti europei).

Fondata nel 1997, la Rete ENOC (**European Network of Ombudspersons for Children**) è formata attualmente da 43 Autorità di garanzia per l'infanzia presenti in 35 dei 47 Paesi del Consiglio d'Europa. Gli obiettivi principali della Rete sono il supporto alla più ampia attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, il sostegno ai gruppi di pressione per i diritti dei minorenni, la condivisione di informazioni, approcci e strategie e la promozione e lo sviluppo di Autorità indipendenti in altri Paesi. L'Autorità da ottobre 2012 è ufficialmente parte della Rete ENOC, con la quale ha avviato un rapporto di stretta collaborazione e scambio di informazioni, con l'obiettivo anche di importare buone pratiche dagli altri Paesi.

Nel 2013 la Rete europea ha lavorato prioritariamente sul tema dei minorenni stranieri non accompagnati e lontani dalla famiglia d'origine. L'Italia ha partecipato al seminario organizzato sul tema a Barcellona ed ha contribuito alla realizzazione di un video documentario "*Children on the move: children first*" che ha raccolto testimonianze di bambini ed adolescenti immigrati che vivono nei diversi Paesi. Il video è stato reso pubblico nel corso della Conferenza Annuale ed è stato organizzato anche un incontro per la sua presentazione al Parlamento europeo. Nel corso dell'Assemblea Annuale, tenutasi subito dopo la Conferenza, l'ENOC ha anche approvato un documento sui minorenni stranieri non accompagnati indirizzato alle istituzioni europee, nonché una dichiarazione congiunta sulla condizione dei bambini coinvolti nel conflitto siriano.

Nel corso della Conferenza e dell'Assemblea annuale, l'Ufficio dell'Autorità ha garantito due presentazioni: la prima sul tema dei minorenni stranieri, illustrando il caso di Lampedusa, unico nel panorama europeo, l'altra sull'importanza delle alleanze culturali per stimolare un contesto favorevole ed attento alla tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel rinnovo delle cariche dell'organismo di coordinamento dell'ENOC (Bureau), all'Autorità è stato conferito l'incarico di Segretario dell'ENOC.

Nel corso del 2013, inoltre, l'Autorità ha contribuito alle diverse richieste di informazione giunte dalla Rete europea, finalizzate ad acquisire informazioni e conoscenze in merito ai diversi sistemi di tutela in vari campi (sulle tutele previste dalla Costituzione, sul sistema educativo in relazione alle lingue minoritarie, sulla tutela dei minorenni con disabilità) ed ha scambiato informazioni in relazione ad alcuni casi di violazione dei diritti di minorenni rilevati in Italia o negli altri Paesi.

Nel 2013 l'Autorità ha istituito un apposito organismo di consultazione e confronto sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, già previsto dall'articolo 8 del Regolamento dell'Autorità (DPCM 20 luglio 2012, n.168): la **Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni**. Questo organismo permanente di consultazione ha lo scopo di favorire la partecipazione alle attività dell'Autorità, attraverso un confronto di idee, analisi e proposte. La Consulta individuerà metodi e modalità permanenti volti a garantire l'ascolto e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle attività della Consulta stessa. Per la stesura con modalità partecipata del Regolamento della Consulta, è stato creato un Gruppo di Coordinamento composto dai delegati del Coordinamento PIDIDA, del Gruppo di Lavoro sulla CRC e del Tavolo nazionale affido. Nel 2014 i lavori della Consulta saranno resi permanenti, grazie ad una metodologia di lavoro che favorirà la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni, prevedendo l'istituzione di gruppi di lavoro tematici - con tempi di durata e mandato definiti - insieme a più ampie opportunità di consultazione.

Nel 2013 l'Autorità ha istituito, altresì, un Tavolo di lavoro, con la partecipazione delle associazioni aderenti a "Batti il Cinque" e di esperti della materia, per pervenire alla formulazione di una proposta organica di individuazione dei **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP)**, che devono essere garantiti ai bambini e agli adolescenti su tutto il territorio nazionale, partendo dai diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Il documento di proposta, in corso di elaborazione, affronta nella prima parte il tema delle misure generali di attuazione, quindi i principi generali, l'ambiente familiare e l'assistenza alternativa, la salute e i servizi di base, il diritto all'educazione e

all'istruzione, il diritto al gioco, al riposo e alla vita culturale e artistica. La seconda parte del documento è dedicata alle misure speciali di protezione e tutela: minorenni e giustizia; maltrattamento, violenza e abuso sui minorenni; minorenni con disabilità; minorenni stranieri non accompagnati e richiedenti asilo e rifugiati; minorenni rom, sinti e caminanti.

Tale lavoro intende fornire un quadro di riferimento per la definizione dei livelli, per ovviare alla situazione di disomogeneità nell'attuazione della Convenzione che è possibile riscontrare sul territorio italiano. I livelli essenziali sono previsti dalla Costituzione italiana e, a seguito della modifica del Titolo V della Parte seconda, rappresentano l'unica possibilità che ha lo Stato centrale di rendere cogente l'adozione di determinate misure per la realizzazione dei diritti. Ancora oggi nascere in parti diverse del Paese comporta grandi differenze in termini di accesso ai diritti. Questa definizione dei livelli essenziali, non minimi, è conforme a quanto richiesto dallo stesso Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nelle raccomandazioni rivolte all'Italia.

Particolare attenzione è stata prestata alla metodologia di lavoro adottata dal Tavolo, per rendere il documento conforme allo spirito e alla lettera della Convenzione. Tale proposta sarà sottoposta dall'Autorità all'attenzione delle istituzioni competenti (Governo e Parlamento) secondo quanto previsto dalla legge istitutiva (art.3, comma 1, lettera l, della legge 12 luglio 2011, n.112).

L'Autorità si avvale di una rete consolidata sul territorio composta da associazioni, organizzazioni, ordini professionali (assistenti sociali, avvocati minorili, psicologi, pedagogisti, educatori, pediatri) che con grande impegno – e talora sostituendosi alle istituzioni – si adoperano sul territorio nazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Con loro l'Autorità ha avviato una collaborazione permanente, facendosi carico di portare all'attenzione di Parlamento e Governo le istanze e le proposte condivise con gli operatori, e partecipando costantemente alle loro iniziative per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e rafforzare la conoscenza dell'Autorità tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata accordata al sostegno dato alla realizzazione di iniziative per i diritti dei bambini e degli adolescenti, da parte di associazioni ed organizzazioni.

I diritti dei bambini si tutelano anche assicurando la loro partecipazione ai **servizi educativi in età pre-scolare**. Infatti, come accertato in diversi studi di livello sia nazionale che internazionale e ribadito con forza dalla Commissione Europea, l'accesso a servizi per l'infanzia di alta qualità non solo favorisce migliori risultati nella vita scolastica e professionale successiva, ma ha un ruolo importante nel contri-

buire a invertire le condizioni di svantaggio. In un'ottica quindi di inclusione sociale e di contrasto alle disuguaglianze e alla povertà, l'Autorità vede nello sviluppo di tali servizi una strategia vincente per creare occasioni di crescita e di apprendimento con effetti duraturi per tutti i bambini e ancora di più per coloro che provengono da famiglie svantaggiate, incluse quelle immigrate. Una situazione di scarsa mobilità sociale come quella che caratterizza il contesto italiano, investire nella prima infanzia permette di incidere positivamente su condizioni iniziali sfavorevoli, in modo da interrompere anche il circolo vizioso della povertà. Investire maggiormente nella prima infanzia (da zero a sei anni) ha effetti successivi importanti anche in termini di riduzione dei costi per la comunità dal punto di vista sociale, sanitario e giudiziario. Soprattutto, è dimostrato da più parti che l'acquisizione di solide basi nei primi anni di vita determinerà percorsi di apprendimento più efficaci e permanenti, riducendo notevolmente il rischio di abbandono scolastico. Per fare in modo che i servizi per l'infanzia possano assolvere a questo importante compito, è necessario agire sul loro rafforzamento sia rispetto alla dimensione quantitativa che a quella qualitativa del servizio. Più specificamente si deve fare in modo, da un lato, che aumenti l'accesso a tali servizi nella fascia tra zero e sei anni, dall'altro, che l'offerta raggiunga livelli elevati di qualità su tutto il territorio nazionale.

Partendo da tali presupposti, l'Autorità ha sviluppato la propria azione su diversi fronti. Ha realizzato una riflessione sulla formazione di base e in servizio degli operatori del settore della prima infanzia e le problematiche contrattuali. Se in termini di diffusione del servizio è necessario recuperare terreno soprattutto rispetto a quelli dedicati alla fascia 0-3 anni, in quanto per la scuola dell'infanzia la diffusione sul territorio è più capillare e meno disomogenea, nel caso della formazione degli operatori bisogna fare riferimento all'intera fascia pre-scolastica.

Come auspicato dalla stessa Commissione Europea, per garantire servizi per l'infanzia di qualità, risulta determinante ripensare l'intero quadro pedagogico. In particolare, si devono definire sia i requisiti del personale in termini di competenze, sia gli orientamenti pedagogici, i livelli di qualità del servizio, che il quadro normativo. A questo proposito si deve sottolineare che la situazione italiana vede forti disomogeneità territoriali, rispetto sia ai titoli di accesso che ai contratti di lavoro applicati. Tali disomogeneità interessano sia i servizi per la fascia 0-3 anni (asili nido, servizi integrativi per la prima infanzia, sezioni primavera), sia quelli per la fascia successiva 3-6 anni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti contrattuali (scuole dell'infanzia statali, paritarie comunali e paritarie private).

Nel corso del 2013 l'Autorità ha avviato una rifles-

sione sul doppio fronte della formazione iniziale e di quella in servizio attraverso un confronto aperto a diversi soggetti. A questo scopo l'Autorità ha organizzato un primo incontro di accostamento al tema che si è svolto il 20 giugno 2013, al quale hanno partecipato esperti, docenti e rappresentanti delle associazioni di categoria, tra le quali CGIL, CISL, UIL, SNALS e CONFSAL. L'attenzione è stata focalizzata sia sulla formazione di base e in servizio degli educatori dei servizi per bambini e degli insegnanti di scuola dell'infanzia, che sulle criticità della contrattualistica vigente.

Relativamente ai servizi educativi per la prima infanzia, la riflessione sui LEP si è articolata individuando le azioni e gli indicatori di processo e di risultato utili alla determinazione del livello.

L'Autorità ha proposto di realizzare azioni per il rafforzamento delle competenze territoriali sui servizi di cura per la prima infanzia nelle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Sempre in un'ottica di rafforzamento di questi servizi, l'Autorità ha proposto la sottoscrizione di un protocollo con l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia", nell'ambito del Piano d'Azione Coesione (PAC), per promuovere la creazione di una Rete di Coordinatori pedagogici nelle quattro regioni. Tale protocollo prevede che in ogni regione vengano formati dei coordinatori pedagogici anche attraverso periodi di stage/tirocinio presso enti "virtuosi", pubblici o privati, del Centro-Nord. L'iniziativa è finalizzata anche alla realizzazione di ulteriori momenti formativi in un meccanismo "a cascata" dove i Coordinatori pedagogici, una volta formati, verranno chiamati a rafforzare le competenze espresse a livello territoriale.

Nel corso del 2013 sono stati avviati rapporti con la Commissione V - Welfare e Pubblica Amministrazione del CNEL per la definizione di un Accordo finalizzato alla realizzazione di una ricerca su "I servizi educativi e la scuola dell'infanzia. Analisi complessiva per la fascia di età zero - sei anni". Allo scopo di approfondire la conoscenza ed evidenziare gli elementi di criticità che riguardano i servizi educativi e la scuola dell'infanzia per i bambini tra zero e sei anni nel nostro Paese, si ritiene importante avviare un lavoro di ricerca che focalizzi la propria attenzione soprattutto su alcuni aspetti legati sia alla diffusione che alla qualità dell'offerta formativa, che alle modalità di gestione. In Italia, grazie al Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per bambini in età 0-3 anni (Legge finanziaria 2007), si è avviato un monitoraggio periodico sugli stessi ad opera del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l'Istituto degli Innocenti di Firenze, a

cui si è aggiunta l'inchiesta annuale veloce dell'ISTAT. Per quanto riguarda le sezioni per bambini da 24 a 36 mesi (le cosiddette sezioni primavera o ponte), vi è un primo monitoraggio a cura del MIUR (2013) e così pure vi sono dati relativi alle scuole dell'infanzia statali e paritarie (2013). Esistono quindi una pluralità di fonti che potrebbero essere raccolte in un'unica pubblicazione snella, a disposizione dei decisori politici, per offrire loro una visione complessiva della realtà dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per bambini in età zero-sei anni, delle criticità e delle prospettive per un sistema educativo più equo. Una sorta di *vademecum* che faccia il punto della situazione e apra a ipotesi percorribili per il futuro.

A livello internazionale, l'Autorità ha preso parte ai primi seminari che si sono svolti nel corso del 2013 nell'ambito del "Progetto per l'inclusione della prima infanzia - Investire per lo sviluppo dei bambini che vivono in famiglie povere e/o immigrate" all'interno del *Transatlantic Forum on Inclusive Early Years*, un'iniziativa coordinata dalla Fondazione Re Baldovino (Belgio) e promossa dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con numerose Fondazioni statunitensi ed europee. In Italia il partenariato è con la Fondazione Zancan di Padova.

Una particolare attenzione da parte dell'Autorità è stata dedicata nel corso del 2013 al tema della **dispersione scolastica**, che è stato oggetto di uno specifico approfondimento in occasione di due visite sui territori, e di attività di ricerca. È stato infatti possibile entrare in contatto con situazioni specifiche legate a questa problematica sia durante la visita dell'Autorità presso una scuola con un alto tasso di dispersione scolastica - I.C. "Viviani" in località Parco Verde di Caivano (NA) - sia in occasione della visita alla città di Palermo attraverso la partecipazione ad un incontro con esponenti dell'Osservatorio sulla Dispersione Scolastica dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

L'Autorità, inoltre, ha concesso il patrocinio ed è intervenuta al lancio della Ricerca nazionale sui costi della dispersione scolastica promossa da Intervita ONLUS in collaborazione con l'Associazione Bruno Trentin e la Fondazione Giovanni Agnelli. L'Autorità ha assicurato un contributo fattivo allo sviluppo della Ricerca attraverso la designazione di un proprio rappresentante nel Comitato scientifico, che ha cominciato i suoi lavori alla fine del 2013.

L'Autorità ha fatto parte, altresì, del Comitato scientifico che ha supportato per il 2012/2013 l'indagine sul **lavoro minorile** in Italia realizzata dall'Associazione Bruno Trentin e da Save the Children, i cui primi risultati sono stati presentati nel giugno 2013.

Nel 2013 l'Autorità ha lavorato in forte sinergia con le associazioni ed i coordinamenti attivi sul tema del **maltrattamento, della violenza e dell'abuso sui minorenni**. Nel periodo 2012/2013 l'organizzazione Terre des Hommes ed il Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI), hanno realizzato una prima esperienza pilota, dalla quale è emerso che ben 100.000 bambine e bambini (pari allo 0,98 % della popolazione minorile) sono presi in carico ogni anno dai servizi sociali italiani esclusivamente per maltrattamento e abuso. Se ad essi si aggiungono i casi di minorenni maltrattati presi in carico per altre cause, si sale a 150.000. Questo dato inizia ad allineare l'Italia agli altri Paesi in cui il fenomeno assume simili proporzioni. L'Autorità ha sostenuto la presentazione della prima indagine pilota. La necessità di pervenire ad una raccolta sistematica dei dati relativi al maltrattamento sull'infanzia, la cui mancanza in Italia è stata evidenziata anche dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia - che nelle ultime Osservazioni rivolte all'Italia chiede espressamente *"il consolidamento di un sistema nazionale di raccolta, analisi e distribuzione dei dati e di un'agenda di ricerca sulla violenza e il maltrattamento contro i bambini"* - ha stimolato l'Autorità a sostenere le due organizzazioni per estendere la ricerca ad un numero di Comuni più significativo a livello statistico, coinvolgendo nelle attività sia l'ISTAT che l'ANCI, ciascuno per le proprie competenze specifiche. La finalità ultima è di portare a sistema una raccolta dati utile a fornire ai *policy maker* informazioni per incidere realmente sulle politiche nazionali di prevenzione, cura e contrasto del maltrattamento. Il progetto prevede che, nel primo semestre del 2014, venga realizzata una indagine su 250 Comuni campione già individuati dall'ISTAT, attraverso la distribuzione ai Comuni di una scheda di rilevamento che verrà raccolta ed elaborata da un *team* di esperti.

Nel dicembre 2013, inoltre, l'Autorità ha assicurato la partecipazione agli Stati Generali sul maltrattamento all'infanzia in Italia organizzato dal CISMAI, che ha evidenziato come il fenomeno sia ancora largamente sommerso e quali siano le conseguenze del circolo vizioso dei tagli ai servizi per la prevenzione e protezione dei bambini maltrattati. Altri elementi di interesse per l'Autorità, emersi nel corso della Conferenza, sono la necessità di sviluppare servizi per la prevenzione e l'intervento precoce della violenza sui bambini, nonché l'impatto che ha sui bambini assistere ad episodi di violenza domestica, la cosiddetta *"violenza assistita"*.

Sempre nel corso del 2013 l'Autorità ha seguito gli esiti della ricerca realizzata da CISMAI, Terre des Hommes e Università Bocconi sui costi dei mancati investimenti pubblici nella prevenzione del maltrattamento sui minorenni. Lo studio ha stimato il complesso dei costi che gravano ogni anno sui bilanci

dello Stato italiano a causa della mancata prevenzione del maltrattamento minorile, svolgendo un'analisi sia di prevalenza che d'incidenza. Nella prima si calcola la spesa che incide ogni anno sui bilanci pubblici a causa degli interventi destinati a tutte le vittime di maltrattamento, mentre nella seconda si stima la spesa dei soli nuovi casi. È emerso che i soli casi nuovi costano 910 milioni di euro ogni anno. Le stime della ricerca portano al risultato che la somma dei costi per il bilancio dello Stato è pari a circa 13 miliardi di euro, ovvero lo 0,84% del Pil nazionale annuo. Un risultato non troppo distante dall'1% trovato in uno studio analogo relativo agli Stati Uniti. Una spesa che si traduce in un costo sociale di 130.259 euro per ogni bambino vittima di violenza.

L'Autorità è stata coinvolta in alcuni seminari ed incontri organizzati da associazioni nazionali, nei quali si è discusso delle problematiche relative all'identità di genere nei bambini e nelle bambine. È un tema molto delicato, che però non può essere ignorato in quanto investe decine di minorenni e le loro famiglie, per i quali non sono stati ancora messi a punto in Italia sufficienti strumenti di tutela e protezione offerti dai servizi. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, infatti, ci offre due indicazioni: l'articolo 2 afferma il **diritto alla non discriminazione** (i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori) mentre l'articolo 8 richiama gli Stati ad impegnarsi per il rispetto dell'identità della persona di minore età. Quindi, ogni bambino, ogni bambina, hanno diritto ad essere sostenuti nello sviluppo della loro identità. È fondamentale coltivare nelle famiglie, nella società e nella scuola, la capacità reale di riconoscere, accettare, sostenere e accompagnare i bambini nel loro percorso, sviluppare gli *"anticorpi"* contro ogni forma di negazione o di repressione dell'identità di genere, per prevenire allontanamenti, rifiuti o reazioni violente, anche da parte dei genitori. Inoltre, sono stato chiamato ad intervenire sulle *"nuove famiglie"* allargate o omogenitoriali, anche in seguito alle posizioni assunte dal Governo russo in materia di adozioni internazionali. A questo proposito, insieme agli altri Garanti regionali, l'Autorità ha avuto modo di sottolineare la necessità di approfondire il tema, che non può più essere rimandato, assumendo un approccio centrato sul punto di vista dei bambini, i diritti e il superiore interesse dei quali devono essere sempre salvaguardati.

Un altro tema di attenzione delle attività 2013 è stata la condizione dei bambini e degli adolescenti **Rom, Sinti e Caminanti**. Nonostante l'approvazione della Strategia Nazionale per l'inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti da parte del Governo italiano, nel febbraio 2012, la situazione dei minorenni sembra es-

sere ancora oggi molto critica. In Italia, come del resto in molti altri Paesi europei, non ci sono dati certi su quanti siano i Rom, Sinti e Caminanti soggiornanti: le stime oscillano tra 120.000 e 170.000 individui. Di questi, circa il 45% sono cittadini italiani, più della metà sono di minore età e la maggior parte sono stanziali da generazioni; costituiscono circa lo 0,25% della popolazione italiana. La percentuale dei minorenni al di sotto dei 16 anni (45%) è tre volte superiore rispetto alla media nazionale (15%) per lo stesso gruppo di età. La maggior parte dei Rom e dei Sinti sono stanziali e vivono nelle stesse città da diversi decenni, a volte da secoli. Il trattamento da parte delle istituzioni italiane nei loro confronti è stato più volte stigmatizzato a livello internazionale. Negli ultimi rapporti sulla situazione dei diritti umani in Italia, il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa ha sempre evidenziato la criticità delle condizioni di vita di Rom e Sinti nel nostro Paese e ritenuto non rispettose dei diritti umani le politiche collegate alla cosiddetta "Emergenza nomadi". Inoltre, va ricordato che già nel 2010 il Comitato Europeo dei Diritti Sociali aveva condannato le politiche italiane «in quanto basate sui "campi rom", che si ritiene non garantiscano le condizioni minime essenziali per una vita dignitosa».

L'Autorità ha quindi avvertito l'esigenza di verificare la situazione nei "campi" e, attraverso la collaborazione con l'Associazione 21 luglio, ha potuto visitare alcuni campi cosiddetti "attrezzati" nel Comune di Roma, e confermare la criticità delle condizioni di vita della popolazione, descritte nel "Rom(A) Underground. Libro bianco sulla condizione dell'infanzia rom a Roma", elaborato dalla medesima Associazione. L'Autorità ha potuto constatare l'ineadeguatezza della politica dei "campi" a fornire soluzioni efficaci per i bambini e gli adolescenti, anche perché nega la possibilità che i diritti stabiliti nella Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia siano fruibili per i minorenni. In accordo quindi con quanto stabilito nella Strategia, che prevede il superamento della logica dei campi, l'Autorità ha individuato alcune azioni da mettere in atto per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti Rom.

Tra queste, una significativa iniziativa di tipo culturale è stata la collaborazione con la società di produzione Wildside per il supporto alla realizzazione della pellicola "Profumo di pesche", il primo lungometraggio della giovane regista Laura Halilovic, che racconta la storia semi autobiografica di una giovane Rom, tra il sogno del cinema e la vita nella comunità. Un film delicato e importante, che uscirà nelle sale nel 2014.

Infine, l'Autorità ha avviato un rapporto con l'UNAR per la redazione dei Quaderni di Informazione Rom, sui quali ha pubblicato un articolo di approfondi-

mento sull'impatto di alcune azioni previste dalla Strategia di Inclusione sulla formazione dei giovani Rom e Sinti.

Anche al tema dei **minorenni di origine straniera** nati in Italia, di recente immigrazione o non accompagnati, l'Autorità ha dedicato particolare attenzione: per raccogliere il maggior numero di elementi, informazioni ed esperienze e costruire una proposta di intervento che fosse più efficace possibile. Il tema dei minorenni di origine straniera nati in Italia, o arrivati nei primi mesi di vita, è stato approfondito in collaborazione con organizzazioni da tempo impegnate su questo fronte (ad esempio l'UNICEF che nel 2013 ha chiesto la collaborazione dell'Autorità per la presentazione del suo secondo rapporto "L'Italia sono anch'io") per giungere al superamento del principio dello *jus sanguinis* per il conseguimento della cittadinanza italiana, attraverso la valorizzazione di altri elementi, quali ad esempio la frequenza della scuola e il periodo di residenza dei genitori nel nostro Paese. Ho anche avviato incontri di approfondimento con associazioni e coordinamenti di giovani cittadini di origine straniera, in particolare con l'Associazione G2, per raccogliere le loro richieste e capire meglio quali siano le loro problematiche principali.

Il tema dei minorenni immigrati in Italia è stato oggetto di molte delle visite nei territori, ed è stato affrontato anche attraverso uno scambio costante di informazioni con le principali organizzazioni che si occupano di loro, dall'UNHCR, competente in materia di richiedenti asilo, al Comitato Italiano per i Rifugiati, a Save the Children, coinvolta insieme a UNHCR, OIM e Croce Rossa nel progetto "Praesidium", sostenuto dal Ministero dell'Interno, per la creazione di *team* di operatori, mediatori ed interpreti in grado di rispondere in modo tempestivo alle necessità dei migranti in arrivo nei maggiori porti di Puglia, Sicilia e Calabria.

A Bari l'Autorità ha incontrato giovani immigrati non accompagnati (neo maggiorenni o prossimi a raggiungere la maggiore età) ospiti di una comunità di accoglienza, che hanno rappresentato le difficoltà del passaggio alla maggiore età, quando si conclude il progetto di accoglienza. L'opzione di restare sotto la protezione dei servizi fino al 21° anno di età diventa infatti sempre più remota a causa delle limitate risorse a disposizione dei Comuni per queste iniziative. È molto frequente, quindi che al compimento del 18° anno di età il ragazzo entri di fatto in clandestinità, non per sua volontà. In primavera e qualche settimana dopo il naufragio del 3 ottobre, mi sono recato sull'isola di Lampedusa dove ho visitato il Centro di primo soccorso ed accoglienza sito in Contrada Imbriacola. L'evidente non idoneità del Centro a soddisfare le esigenze dei minorenni stranieri non accompagnati, dovuta principalmente al sovraffollamento, ai tempi lunghi di permanenza in

attesa degli accertamenti sulla minore età e all'isolamento, mi ha indotto a richiedere, in più occasioni, l'intervento urgente del Governo e delle istituzioni competenti.

La prima richiesta che arriva dai ragazzi è la carenza di informazioni sull'accesso ai servizi e sui loro diritti nel Paese di arrivo. Questa necessità è minore nei luoghi di arrivo dove sono presenti servizi di mediazione ed accoglienza del progetto "Praesidium" o sportelli gestiti dalle associazioni. Comunque è una necessità che permane, alla quale si dovrebbe far fronte rafforzando le competenze degli operatori di Polizia che per primi si relazionano con i minorenni al loro arrivo in Italia, destinando maggiori risorse alle attività di supporto alle organizzazioni presenti nei porti o nelle località di sbarco, producendo materiale *ad hoc* che fornisca, in un linguaggio comprensibile e *child friendly*, le informazioni necessarie all'arrivo.

Il secondo problema rilevato è costituito dalle procedure di accertamento della minore età, che in Italia ancora non accolgono le raccomandazioni delle principali istituzioni internazionali e sulle quali è necessario intervenire facendo leva anche sulle buone pratiche realizzate sul territorio che io stesso ho conosciuto direttamente (ad esempio l'accordo tra istituzioni e organizzazioni territoriali con l'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli). A questo si accompagna un sistema di tutela non ancora sufficientemente sviluppato su tutto il territorio nazionale, e che non risponde ai requisiti previsti (iniziando dalla veloce nomina e dall'indipendenza del tutore) per assicurare ai minorenni stranieri non accompagnati l'accesso ai diritti sulla base di pari opportunità come sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia. Sul tema della tutela dei minorenni stranieri non accompagnati in generale ed in particolare dei minorenni stranieri vittime di abuso e tratta, l'Autorità ha lavorato a stretto contatto con l'associazione Defence for Children, sviluppando collaborazioni anche a livello internazionale.

Particolare attenzione è stata riservata ai temi dell'accoglienza e dell'inclusione ed integrazione, che scontano diverse problematiche dovute a carenza di risorse, difficoltà di individuare un sistema efficace ed efficiente su tutto il territorio nazionale, molteplicità di competenze in assenza di una forte *governance*.

Dopo i terribili naufragi dell'ottobre 2013, la situazione nel Centro di Lampedusa ha raggiunto punte di criticità insostenibili e qualche mese dopo, anche per la diminuzione degli arrivi dovuta all'avvio dell'operazione "Mare Nostrum", esso è stato chiuso per lavori di ristrutturazione. Sarà necessario mantenere alta l'attenzione sugli esiti dell'operazione e sulle future modalità di gestione dell'accoglienza dei minorenni stranieri in Italia, che al momento non ha ancora sviluppato un sistema adeguato, sostenuto da fondi certi.

Sul tema dei minorenni stranieri l'Autorità sta quindi costruendo una rete di relazioni e definendo una progettualità specifica a maglie larghe che verrà sviluppata nel corso del 2014, costruita sulla base dei risultati e delle evidenze delle segnalazioni, delle visite, degli incontri con gli operatori, della collaborazione con le istituzioni, delle indicazioni internazionali e delle raccomandazioni all'Italia. Il piano di lavoro includerà la preparazione di materiale sui diritti, da consegnare ai minorenni al loro arrivo, la formazione e la predisposizione di *vademecum* indirizzati agli operatori delle Forze dell'ordine, le iniziative di *advocacy* per estendere procedure corrette per l'accertamento dell'età, le proposte per avviare un sistema di tutela su tutto il territorio nazionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Il 6 febbraio 2013 l'Autorità ha partecipato alla presentazione del Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari, documento che si ispira alla Carta di Each e alla CRC e cerca di mettere insieme iniziative analoghe che si sono susseguite nel tempo, come ad esempio la Carta di Trieste sottoscritta nel 2001 dai principali Ospedali pediatrici italiani.

Il Codice è stato scritto sotto il coordinamento dell'Istituto Nazionale per i Diritti dei Minori (INDIMI), partendo dai principi generali legati soprattutto al superiore interesse del minorenne, al principio di non discriminazione e al diritto all'ascolto e alla partecipazione. Esso declina aspetti e modalità attraverso i quali si può rendere effettivo il rispetto dei diritti dei minorenni inseriti in contesti sanitari: dall'assistenza globale e continuata, all'assistenza prenatale e postnatale, dal diritto a non provare dolore e alle cure palliative, al diritto all'informazione, dalla formazione specifica degli operatori, alla protezione da ogni forma di violenza fisica e mentale, dal diritto alla continuità relazionale con i vari membri della famiglia, al diritto al gioco e all'istruzione anche in situazioni di degenza. Nel documento è sostituito il termine "bambino" con quello di "minorenne", al fine di estendere esplicitamente l'applicazione del Codice fino al raggiungimento dei 18 anni di età. In questo modo è possibile includere anche gli adolescenti che non riescono a trovare la giusta attenzione visto che l'età pediatrica arriva fino a 14 anni. L'applicazione e il rispetto dei diritti dei minorenni sono estesi a tutti i servizi pediatrici: dal pediatra di famiglia fino alle strutture sanitarie presenti sul territorio.

Si vuole assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla normativa internazionale e nazionale attraverso la ricerca di un giusto equilibrio con le esigenze della sanità pediatrica. A differenza delle altre Carte, il Codice si rivolge a tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio e non unicamente agli ospedali. Il Codice infatti vuole costituire una disciplina globale, avere maggiore efficacia e assicurare un'assistenza sanitaria totale.

L'Autorità sta sostenendo la diffusione del Codice anche tramite il suo inserimento all'interno del documento sui Livelli Essenziali delle Prestazioni e le proposte portate all'attenzione del Ministero della Salute, affinché sia applicato su tutto il territorio nazionale.

L'Autorità ha partecipato alla *Consensus Conference della Carta dei diritti del bambino morente – Carta di Trieste* che si è tenuta a Roma il 15 aprile 2013. E' stata la prima occasione per dare sostegno ad un'importante iniziativa promossa dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio grazie al lavoro di un comitato di esperti. Si tratta di un testo articolato in dieci punti, attraverso i quali si sottolineano i diritti fondamentali che devono essere rispettati anche nei casi in cui ci si trova di fronte a un minorenne che non può più guarire. Dieci diritti incentrati sull'ascolto, sul rispetto, sulla partecipazione, sull'importanza della famiglia, che deve essere adeguatamente sostenuta, e sull'accesso alle cure palliative in un'ottica tesa ad evitare sia trattamenti sproporzionati che l'abbandono terapeutico. Nel corso del 2013 si è completato il percorso di stesura della Carta. Ora è necessario diffonderla e fare in modo che nei vari contesti venga applicata.

LE SEGNALAZIONI

Dal momento in cui l'Ufficio ha cominciato ad essere pienamente operativo (marzo 2012) fino al 31 dicembre 2013 sono pervenute all'Autorità 238 segnalazioni, di cui 45 nell'anno 2012 e 193 nel 2013.

Il dato si è più che quadruplicato, a dimostrazione di quanto siano state produttive non solo le varie campagne informative promosse e i diversi interventi del Garante in televisione e sui vari mezzi di comunicazione che ne hanno favorito la conoscenza, ma anche di quanto sia utile, per i cittadini, sentire più vicine le istituzioni e, per l'Ufficio, contribuire ad incrementare questa sensazione positiva attraverso l'efficacia e l'efficienza del servizio prestatato.

A questo risultato ha dato un notevole impulso, a partire dal mese di agosto 2013, il valido supporto di una persona specializzata, selezionata attraverso apposito avviso pubblico, per l'analisi e l'istruttoria dei casi di violazione o di rischio di violazione dei diritti di persone di minore età segnalati all'Autorità. I casi segnalati sono raccolti in un archivio cartaceo e in un *data base* informatico che vengono costantemente aggiornati, attraverso l'inserimento di tutte le nuove segnalazioni, suddivise in base alla data di arrivo ed alla priorità d'intervento, valutata in relazione alla complessità del caso ed alle criticità che emergono.

Nelle more dell'adozione di una scheda unica per le segnalazioni da parte di tutti i Garanti delle Regioni e delle Province autonome al fine di raccogliere a livello nazionale informazioni uniformi ed avere elementi di conoscenza comuni che possano essere oggetto di analisi, l'inserimento delle segnalazioni nel *data base* informatico è stato realizzato suddividendo le stesse nelle seguenti categorie, risultate di più frequente riferimento: figli contesi, sottrazioni internazionali, scuola, disabilità, media & minori, altro.

Dai dati raccolti, appare evidente come la maggior parte delle segnalazioni provenga dai genitori, complessivamente 95: 8 coppie e sostanziale parità tra padri (43) e madri (44). Consistente anche la categoria "cittadini" (57) che raccoglie singoli o gruppi che hanno scelto di presentarsi in questo modo o persone non diversamente qualificate. Poche le segnalazioni anonime: forse si sceglie di identificarsi non tanto per timore che le situazioni esposte non vengano prese in considerazione ma anche perché, cresciuta nel Paese la sensibilità nei confronti dei minorenni e dell'infanzia, sembra si sia più pronti ad assumersi la responsabilità e il rischio personale di una denuncia pur di compiere un'azione di tutela. Le segnalazioni anonime sono state considerate all'interno della voce "altro", in cui sono state fatte confluire, in modo residuale, tutte le segnalazioni non riconducibili alle situazioni più ricorrenti.

Tra i segnalanti non si registra alcun minorenne che si sia rivolto direttamente al Garante, seppure questa opzione sia giustamente prevista e promossa dalla legge istitutiva. Forse per la scarsa conoscenza delle sue funzioni, forse per la mancanza di un sito che susciti la loro curiosità e attenzione e li invogli ad un contatto. Diversa infatti è la risposta alla pagina Facebook "Garante infanzia e Adolescenza" che, tra i suoi *follower*, conta una percentuale variabile tra il 40 e il 45% di ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni.

**SEGNALAZIONI PERVENUTE ALL'AGIA
dal 1.1.2013 al 31.12.2013**

Tipologia del segnalante	Numero segnalazioni
Genitori	95
Cittadino/i	57
Parenti	6
Privato sociale	6
Altro Garante	4
Tutore	2
AG/FF.OO.	1
Servizi socio-sanitari	1
Minorenne	0
Scuola	0
Numeri di pubblica utilità	0
Altro	21
TOTALE	193

Le criticità segnalate più di frequente sono quelle tra privati e istituzioni, il 64,3% del totale: riflettono un malumore diffuso e un sentimento di sfiducia negli organismi e negli operatori dello Stato e degli Enti locali competenti ad intervenire, che investe i cittadini coinvolti soprattutto in problematiche di tipo familiare. Vengono attaccate duramente le comunità, non comprese nella loro valenza educativa; contestati aspramente i provvedimenti dei Tribunali per i minorenni in ambito civile; svalutato, alcune volte sin quasi fino all'oltraggio, il lavoro degli operatori del servizio sociale. Alta è anche la conflittualità tra privati, prevalentemente all'interno della coppia genitoriale. Sono emblematiche, in tal senso, le 55 segnalazioni pervenute all'Autorità aventi ad oggetto "figli contesi" tra genitori a seguito della loro separazione che, unite alle 14 relative ad altrettanti episodi di sottrazione internazionale di minorenne, costituiscono il 36% del totale delle segnalazioni pervenute nell'anno 2013. Offrono uno spaccato di rabbia e dolore ma anche un utile ventaglio di esempi concreti sui quali lavorare per promuovere, presso le istituzioni e gli enti di competenza, la ricerca di soluzioni 'alla radice' delle problematiche che vengono poste, che possono tradursi nella individuazione di lacune normative sulle quali sollecitare un intervento parlamentare o governativo, nella rilevazione di difformità di interpretazione ed applicazione che richiedono miglioramenti e unificazione di procedure, nell'invito ad applicare le buone leggi che già ci sono e rimangono spesso ignorate e disattese.


Rilevanti per il numero che raggiungono (42 nel 2013), sono anche le segnalazioni che riguardano i media: soprattutto programmi televisivi andati in onda sulle reti nazionali pubbliche e private che non appaiono adatti ad un pubblico di persone di minore età o *trailer* ritenuti altrettanto inappropriati

alla visione dei più piccoli, proposti nelle sale cinematografiche prima delle proiezioni di film per bambini. Ricevuta e valutata la segnalazione, in tali casi l'Ufficio la inoltra per competenza al Comitato media e minori (da quando, dopo l'estate 2013, ha ripreso la sua attività), provvedendo ad informarne contestualmente il segnalante che viene in tal modo anche portato a conoscenza dell'esistenza di questo organismo e delle modalità per contattarlo direttamente. Sono apprezzabili la sensibilità e il senso civico di genitori e parenti che si fanno parte attiva perché certe violazioni di diritti delle persone di minore età vengano sanzionate e non si verifichino più. Queste tematiche sono al centro degli incontri che l'Autorità ha avviato con l'AGCOM, il Consiglio nazionale utenti (CNU), la RAI.

CRITICITA' SEGNALATA	Valori assoluti	Valori %
Tra privati e servizi/Istituzioni/A.G./FF.OO.	124	64,3
Tra privati (conflittualità di coppia etc.)	61	31,6
Tra servizi e A.G./Istituzioni/FF.OO.	1	0,5
Tra tutore e A.G./servizi/istituzioni/ Comunità/FF.OO.	0	0,0
Altro	7	3,6
TOTALE	193	100,0

Segnalazioni pervenute all'AGIA per tematica.

Anni 2012 e 2013
Valori percentuali



Delle 193 segnalazioni ricevute nell'anno 2013, 38 sono state inoltrate ai Garanti Regionali e delle Province autonome per competenza territoriale, e hanno riguardato in particolare tematiche scolastiche e di "figli contesi".

Il Garante Regionale al quale sono state inviate più segnalazioni è quello del Lazio (n. 12), poi quello della Campania (n. 6) e, a seguire, quelli di Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Calabria, Liguria.

CONCLUSIONI

Il 2013 ha riproposto tutta una serie di criticità che avevo sollevato nelle mie due relazioni precedenti. Va infatti registrata l'assenza di progressi e innovazioni relativamente ad aspetti vitali riguardanti le politiche per l'infanzia e l'adolescenza. In particolare, vanno messe in luce le difficoltà derivanti dal continuo mutamento del quadro politico - istituzionale, foriero di cambiamenti in termini di interlocutori e scadenze. La scarsità dei fondi stanziati per l'infanzia e l'adolescenza, come anche le politiche di austerità che colpiscono le famiglie, hanno prodotto l'acuirsi di un disagio così diffuso che rischia di compromettere la mobilità sociale intergenerazionale che è condizione essenziale per il progresso della nazione. Le associazioni che si occupano di infanzia sono sempre più abbandonate a loro stesse, eppure lottano ogni giorno per tamponare le carenze dello Stato che non riesce, tramite i propri rappresentanti, ad impostare un'agenda per l'infanzia e l'adolescenza che tenga conto di quanto sia prioritario agire subito e con determinazione.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, pur con i suoi limitati mezzi economici e di personale, continuerà a compiere ogni sforzo necessario per assicurare che l'attenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti sia alta e non sacrificabile per ragioni di stato contingenti.

Vincenzo Spadafora

PAGINA BIANCA

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E PROTOCOLLI OPZIONALI

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in un maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unita fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale

relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a

prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità l'orientamento ed i consigli ade-

guati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e

contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in un società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o del-

l'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e la libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli stati parti:

- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo no minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai

rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione concorreranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fan-

ciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le in-

formazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò è possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.

Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legi-

slazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato,

- in funzione delle capacità di ognuno;
- d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
 - e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
 3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
 - e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra au-

torità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale

- nel momento in cui furono commesse;
- b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
- I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competente, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
 - IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
 - V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;
 - VI) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
 - b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orienta-

mento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo de-

signati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Con-

venzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere - informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
 3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
 4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
 5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
 6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**PROTOCOLLO OPZIONALE
ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA CONCERNENTE
IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI
NEI CONFLITTI ARMATI****Gli Stati parti al presente Protocollo,**

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità,

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambi-

no deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono.

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

Art. 3

1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quella stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzatamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue: a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario; b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato; c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale; d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifi-

ca a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

Art. 4

1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

Art. 5

1. Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamen-

to fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

Art. 7

1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 8

1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di deposi-

tario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Art. 12

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adotta-

to a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

Art. 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

**PROTOCOLLO OPZIONALE
ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE
DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI**

Gli Stati parti al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischioso o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale e alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue:**Art. 1**

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Art. 2

Ai fini del presente Protocollo:

- a. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- b. per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- c. per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Art. 3

1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:
 - a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2: i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali; b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
 - b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;
 - c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Art. 4

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Art. 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica del-

l'extradizione per quanto riguarda tali reati. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'extradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'art. 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'extradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Art. 6

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Art. 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

- a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati;
- b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
- c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscribed dal presente Protocollo, in particolare:
 - a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
 - b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
 - c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
 - d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
 - e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
 - f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
 - g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Art. 9

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

Art. 10

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnera-

bili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Art. 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

- a. nella legislazione di uno Stato parte;
- b. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 12

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiata sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Art. 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 15

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Art. 16

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Art. 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA RELATIVO A UNA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

(Traduzione a cura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza)

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Prendendo atto che gli Stati parti della Convenzione sui diritti del fanciullo (qui di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti di ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

Riaffermando anche lo status del fanciullo come soggetto di diritti ed essere umano con dignità e capacità di sviluppo;

Riconoscendo che lo status speciale e di dipendenza dei fanciulli può creare loro vere e proprie difficoltà nel perseguire misure riparatrici alle violazioni dei loro diritti,

Considerando che il presente Protocollo rafforza e completa i meccanismi nazionali e regionali permettenti ai minori di sporgere denuncia per violazioni dei loro diritti;

Riconoscendo che l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente da rispettare nel perseguire misure riparatrici per le violazioni dei diritti dei fanciulli, e che tali misure riparatrici devono tener conto della necessità di procedure adatte ai bambini a tutti i livelli di intervento;

Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare meccanismi nazionali che permettano a un fanciullo i cui diritti sono stati violati di avere accesso a mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale,

Ricordando il ruolo importante che possono svolgere in questo senso le istituzioni nazionali per i diritti umani e le altre istituzioni specializzate, incaricate di promuovere e tutelare i diritti dei minori;

Considerando che, al fine di rafforzare e integrare tali meccanismi nazionali e per migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove applicabile, i relativi Protocolli opzionali sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti del fanciullo (qui di seguito denominato "il Comitato") svolgere le funzioni previste dal presente Protocollo

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Competenza del Comitato sui diritti del fanciullo

1. Ciascuno Stato parte al presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato, come previsto dal presente Protocollo.
2. Il Comitato non esercita la propria competenza riguardo a uno Stato parte al presente Protocollo su questioni che riguardano violazioni di diritti stipulate da uno strumento al quale lo Stato non aderisce.
3. Nessuna comunicazione riguardante Stati che non sono parte del presente Protocollo sarà ricevuta dal Comitato.

Articolo 2

Principi generali che guidano le funzioni del Comitato

Nello svolgimento delle funzioni a esso conferite dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Il Comitato tiene, inoltre, conto dei diritti e delle opinioni dei minori a cui sarà dato il giusto peso compatibilmente con l'età e la maturità del fanciullo.

Articolo 3

Regolamento interno

1. Il Comitato adotta delle norme di procedura da seguire per esercitare le funzioni a esso conferite

dal presente Protocollo. Nel fare questo, il Comitato presta particolare attenzione all'articolo 2 del presente Protocollo, al fine di garantire procedure che tengano conto delle specificità dell'infanzia.

2. Il Comitato include nel proprio regolamento interno misure di salvaguardia per impedire che il minore venga manipolato da parte di coloro che agiscono per suo conto e si riserva il diritto di rifiutare di esaminare qualsiasi comunicazione che ritiene non essere nell'interesse superiore del fanciullo.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure appropriate per garantire che le persone sotto la sua giurisdizione non siano soggette ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamenti o intimidazioni a seguito di comunicazioni o di cooperazione con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identità di ogni individuo o gruppo di individui interessati non può essere rivelata pubblicamente senza esplicito consenso degli interessati.

SECONDA PARTE

Articolo 5

Comunicazioni individuali

1. All'interno della giurisdizione di uno Stato parte, le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di individui o di un gruppo di individui che sostengono di essere vittime, da parte di tale Stato parte, di violazioni di uno qualsiasi dei diritti stipulati in uno dei qualsiasi seguenti strumenti ai quali tale Stato aderisce:
 - (a) La Convenzione;
 - (b) Il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini;
 - (c) Il Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
2. Nel caso in cui la comunicazione venga presentata per conto di un individuo o un gruppo di individui, è richiesto il loro consenso a meno che l'autore possa giustificare l'agire per conto proprio senza il suddetto consenso.

Articolo 6

Provvedimenti Provvisori

1. In qualsiasi momento, dopo la ricezione di una comunicazione e prima che la determinazione sui meriti sia stata raggiunta, il Comitato può tra-

smettere allo Stato parte in questione una richiesta, da considerare urgentemente, affinché lo Stato parte adotti tali misure provvisorie come può essere necessario in circostanze eccezionali al fine di evitare possibili danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni.

2. Qualora il Comitato eserciti la facoltà stipulata dal paragrafo 1 del presente articolo, ciò non pregiudica la sua decisione in merito all'ammissibilità o il contenuto della comunicazione.

Articolo 7

Ammissibilità

Il Comitato dichiara di non poter considerare una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione non è per iscritto;
- (c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e / o dei suoi protocolli opzionali;
- (d) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (e) tutte le misure riparatrici disponibili a livello nazionale non sono state esaurite. Questa norma non prevede che le misure riparatrici subiscano prolungamenti ingiustificati o vengano applicate con scarsa probabilità di successo;
- (f) la comunicazione è palesemente infondata o non sufficientemente motivata;
- (g) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo negli Stati parti coinvolti, a meno che tali fatti persistano dopo tale data;
- (h) la comunicazione non viene presentata entro un anno dopo l'esaurimento delle misure riparatrici interne, a eccezione dei casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

Articolo 8

Trasmissione della comunicazione

1. A meno che il Comitato ritenga inammissibile una comunicazione e quindi non ne faccia riferimento allo Stato parte interessato, il Comitato porta ogni comunicazione a esso presentata nell'ambito del presente Protocollo all'attenzione dello Stato parte interessato il più presto possibile.
2. Lo Stato Parte presenta al Comitato delle spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscono la questione e la soluzione, in caso, che potrebbe essere fornita. Lo Stato parte presenta la sua risposta al più presto e comunque entro sei mesi.

Articolo 9

Conciliazione amichevole

1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione delle parti interessate al fine di giungere a una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi stipulati dalla Convenzione e dai suoi Protocollo opzionali.
2. Un accordo di conciliazione amichevole raggiunto sotto gli auspici del Comitato chiude l'esame della comunicazione nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 10

Esame delle comunicazioni

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo il più rapidamente possibile, alla luce della documentazione presentata, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
2. Il Comitato si riunisce a porte chiuse quando esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo.
3. Qualora il Comitato chieda provvedimenti provvisori, deve accelerare l'esame della comunicazione.
4. Nell'esaminare comunicazioni riguardanti presunte violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato tiene in considerazione la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione. Nel fare ciò, il Comitato tiene a mente che lo Stato parte può adottare differenti misure di politica generale per attuare i diritti economici, sociali e culturali della Convenzione.
5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato comunica, senza indugio, alle parti interessate il suo punto di vista sulla comunicazione insieme a delle eventuali raccomandazioni.

Articolo 11

Follow-up

1. Lo Stato parte tiene debitamente conto dei pareri del Comitato, come delle sue eventuali raccomandazioni, e sottopone al Comitato una risposta scritta contenente informazioni su qualsiasi azione intrapresa alla luce delle raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte sottopone la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni su qualsiasi misura lo Stato parte abbia intrapreso come risposta al parere e raccomandazione del Comitato, in quanto attuazione di un eventuale conciliazione amiche-

vole, o per quanto il Comitato ritenga opportuno nelle successive relazioni che lo Stato parte fornisce nell'ambito dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Articolo 12

Comunicazioni tra Stati

1. Uno Stato parte al presente Protocollo può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non sta adempiendo ai suoi obblighi derivanti da qualsiasi dei seguenti strumenti che lo Stato parte ha ratificato:
 - (a) La Convenzione
 - (b) Il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini;
 - (c) Il Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
2. Il Comitato non può ricevere comunicazioni riguardanti Stati parti che non hanno fatto tale dichiarazione né comunicazioni ricevute da Stati parti che non hanno fatto tale dichiarazione.
3. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati per una soluzione amichevole sulla questione, sulla base del rispetto per gli obblighi stabiliti nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali.
4. Una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che trasmetterà copie della documentazione agli altri Stati parti. Una dichiarazione può essere ritrattata in qualsiasi momento con una notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione oggetto di comunicazioni già trasmesse ai sensi del presente articolo; nessuna comunicazione da parte di alcuno Stato parte sarà ricevuta nell'ambito del presente articolo dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario generale, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

TERZA PARTE**Articolo 13**

Procedura d'inchiesta per violazioni gravi o sistematiche

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili che indicano gravi o sistematiche violazioni da parte di uno Stato parte dei diritti stabiliti nella Convenzione o nei Protocolli opzionali sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e la pornografia rappresentante bambini o concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il Comitato invita lo Stato parte a cooperare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a presentare le proprie osservazioni sulle informazioni in questione senza indugio.
2. Tenendo conto delle eventuali osservazioni che possono essere state presentate dallo Stato parte interessato, così come di ogni altra informazione attendibile di cui dispone, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e riferire urgentemente al Comitato. Ove ciò sia giustificato e abbia il consenso dello Stato parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio.
3. Tale inchiesta è condotta in modo confidenziale, la collaborazione dello Stato parte sarà ricercata durante tutte le fasi del procedimento.
4. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme a eventuali osservazioni e raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato presenta le proprie osservazioni al Comitato al più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla ricezione di risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
6. Dopo che le procedure sono state completate per quanto riguarda l'inchiesta fatta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, in seguito a una consultazione con lo Stato parte interessato, decidere di includere un conto riepilogativo dei risultati del procedimento nella sua relazione prevista dall'articolo 16 del presente Protocollo.
7. Ogni Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o di adesione a esso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista dal presente articolo nei confronti dei diritti enunciati da alcuni o tutti gli strumenti di cui al paragrafo 1.
8. Ogni Stato parte che abbia fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14

Seguito della procedura d'inchiesta

1. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi previsto dall'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a informarlo sulle misure adottate in risposta a un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che lo Stato parte ha preso in risposta a un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 13, anche per quanto ritenuto opportuno dal Comitato, nelle relazioni successive che lo Stato parte presenta ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, l'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini o l'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, ove applicabile.

QUARTA PARTE**Articolo 15**

Assistenza e cooperazione internazionale

1. Il Comitato può, con il consenso dello Stato interessato, trasmettere alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, fondi, programmi e altri organismi competenti il suo punto di vista e le proprie raccomandazioni, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte, relative a comunicazioni che richiedono consulenze o assistenza tecnica.
2. Il Comitato può anche, con il consenso dello Stato parte in questione, portare a conoscenza di tali organismi qualsiasi questione scaturita dalle comunicazioni considerate nell'ambito del presente Protocollo che possa aiutarli a decidere, ciascuno nell'ambito della materia di sua competenza, circa la possibilità di misure internazionali che possano contribuire ad aiutare gli Stati parti ad attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione e / o dai suoi Protocolli opzionali.

Articolo 16

Relazione per l'Assemblea generale

Il Comitato include nella relazione che presenta ogni due anni all'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 44, comma 5, della Convenzione un riassunto delle attività svolte nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 17

Diffusione e informazione sul Protocollo opzionale
Ogni Stato parte si impegna a rendere noto e divulgare il presente Protocollo e a facilitare l'accesso a informazioni sui pareri e raccomandazioni del Comitato, in particolare per quanto riguarda le questioni che coinvolgono lo Stato parte, con mezzi adeguati e in formati che rendano tali informazioni accessibili agli adulti e ai bambini, compresi quelli con disabilità.

Articolo 18

Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato, ratificato o aderito alla Convenzione o a uno dei primi due Protocolli opzionali.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato o ha aderito alla Convenzione o a uno dei primi due protocolli opzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato o aderito alla Convenzione o a uno dei primi due protocolli opzionali.
4. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o che vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20

Violazioni dopo l'entrata in vigore

1. Il Comitato ha competenza unicamente per violazioni, da parte dello Stato parte, di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione o nei primi due Protocolli opzionali che si verificano dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Quando uno Stato diventa parte al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguardano soltanto le violazioni di diritti enunciati nella Convenzione e / o nei primi due Protocolli opzionali che si verificano dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato in questione.

Articolo 21

Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di indicare se sono favorevoli ad una riunione degli Stati parti al fine di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si esprimano a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario generale all'Assemblea generale per approvazione e, in seguito, a tutti gli Stati parti per la ratifica.
2. Un emendamento adottato e approvato in conformità col paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno da quando il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero degli Stati parti alla data di adozione della modifica. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.

Articolo 22

Denuncia

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento notificando per iscritto il Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
2. La denuncia non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per qualsiasi comunicazione presentata ai sensi degli articoli 15 e 12 o per qualsiasi inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 13 prima della data effettiva della denuncia.

Articolo 23

Depositario e notifica dello Segretario generale

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati per questioni relative:
 - (a) Firme, ratifiche e adesioni ai sensi del presente Protocollo;
 - (b) La data di entrata in vigore del presente Protocollo e di eventuali emendamenti ai sensi dell'articolo 21;

- (c) Eventuali denunce ai sensi dell'articolo 22 del presente Protocollo.

Articolo 24

Lingue

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, russo cinese, inglese, francese, e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati.

PAGINA BIANCA



REGIONE CALABRIA**MARILINA INTRIERI**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Via Cardinale Portanova - 89100 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965 880454 - Fax 0965 1812019
garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it
garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it

REGIONE CAMPANIA**CESARE ROMANO**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Centro Direzionale Isola F/8 - 80143 NAPOLI
Tel. 081 7783503 / 843 - Fax 081 7783576
garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA**LUIGI FADIGA**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 BOLOGNA
Tel. 051 5276263 - Fax 051 5275461
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

REGIONE LAZIO**FRANCESCO ALVARO**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
c/o Consiglio Regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301 - 00163 ROMA
Tel. 06 65937314 - Fax 06 65937325
falvaro@regione.lazio.it

REGIONE LIGURIA**FRANCESCO LALLA**

DIFENSORE CIVICO E GARANTE
Via delle Brigate Partigiane, 2 - 16121 GENOVA
Tel. 010 5484223 / 010 5485064 - Fax 010 582626
garante.infanzia@regione.liguria.it

REGIONE MARCHE**ITALO TANONI**

OMBUDSMAN REGIONALE
GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ADULTI E DEI BAMBINI
Piazza Cavour, 23 - 60122 ANCONA
Tel. 071 2298483 - Fax 071 2298264
ombudsman@regione.marche.it

REGIONE MOLISE**ERMINIA GATTI**

TUTORE PUBBLICO DEI MINORI
Via XXIV Maggio, 130 - 86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 424774 / 69 - Fax 0874 424767
tutorepubblicominori@regione.molise.it

REGIONE PUGLIA**ROSY PAPARELLA**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Viale Unità d'Italia, 24/c - 70124 BARI
Tel. 080 5405727 - Fax 080 5405748
garanteminori@consiglio.puglia.it

REGIONE TOSCANA**GRAZIA SESTINI**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Consiglio Regionale della Toscana
Via Cavour, 4 - 50129 FIRENZE
Tel. 055 2387563
garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it

REGIONE UMBRIA**MARIA PIA SERLUPINI**

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Palazzo Broletto
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 PERUGIA
Tel. 075 5045668 - Fax 075 5045569

REGIONE VENETO**AUREA DISSEGNA**

PUBBLICO TUTORE DEI MINORI
Via Longhena, 6 - 30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041 2795925 / 26 - Fax 041 2795928
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**VERA NICOLUSSI-NECK**

PUBBLICO TUTORE DEI MINORI
Via Cavour 23/c - 39100 BOLZANO
Tel. 0471 970615 - Fax 0471 327620
info@kinder-jugendanwaltschaft-bz.org
info@garanteinfanziaeadolescenza-bz.org

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DANIELA LONGO**

DIFENSORE CIVICO E GARANTE DEI MINORI
Via Manci-Galleria Garbari, 9 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 213201 - Fax 0461 213206
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it
difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

SEGNALAZIONI PERVENUTE AGLI ORGANISMI DI TUTELA E GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA A LIVELLO NAZIONALE

DATI AGIA E GARANTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha lavorato negli ultimi mesi del 2013 all'elaborazione di una scheda di rilevazione che consenta di regolare in modo uniforme sul territorio nazionale le procedure di segnalazione e la raccolta dei relativi dati.

La sperimentazione della scheda è stata avviata solo nel corso del 2014 ed è intento dei Garanti dare cadenza semestrale alla raccolta dei dati territoriali.


In occasione della presentazione di questa Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si è scelto di effettuare una prima rilevazione, riportando nella scheda approvata dalla Conferenza i dati che ogni singolo Garante ha rilevato con i propri strumenti per l'intero anno 2013.

Si è trattato di un tentativo sperimentale che ha consentito di riscontrare lacune e ridondanze e di evidenziare la necessità di maggiore chiarezza di alcune informazioni rilevate nella scheda. Queste saranno oggetto di prossima verifica e revisione per correggere le differenze interpretative riscontrate nella presente compilazione e migliorare i risultati delle rilevazioni che seguiranno. Nelle more, sembra comunque utile riportare alcuni elementi "certi" che emergono dalla raccolta dei dati, che ha coinvolto quasi tutti i componenti della Conferenza, in quanto evidenziano alcuni aspetti significativi.

Dai dati pervenuti all'AGIA, il numero delle segnalazioni inoltrate agli uffici dei Garanti, compreso quello nazionale nell'anno 2013, è pari a 1.453. Si rappresenta che questo totale non è comprensivo dei casi segnalati al Garante della Regione Calabria, la cui quantificazione non è pervenuta in tempo utile.

Segnalazioni pervenute al Garante nazionale e ai Garanti regionali per tipologia del segnalante.

Anno 2013



I genitori risultano coloro che, di gran lunga, contattano più di frequente i Garanti per rappresentare delle difficoltà, chiedere consigli o segnalare disfunzioni e inefficienze.


Nella voce "altro", pure piuttosto consistente, si segnala la presenza di casi attivati d'ufficio, dopo essere venuti a conoscenza, attraverso stampa o altri canali, di violazione di diritti individuali o diffusi che interessavano minorenni. La voce non era stata prevista nella scheda, ma si valuterà di inserirla.

A raggiungere la percentuale del 21,3 delle segnalazioni provenienti dai servizi socio-sanitari, contribuiscono in maniera preponderante le 247 raccolte dal Pubblico Tutore dei Minori del Veneto; a testimonianza, crediamo, dello stabile radicamento nel territorio e della fitta e consolidata rete di rapporti e collaborazioni nel contesto istituzionale raggiunto in quella regione, che sin dal 1988 si è dotata di questa figura di garanzia.

Altro elemento di interesse riguarda le segnalazioni ricevute direttamente dalle persone di minore età. Poche, sono 89 in valore assoluto. Di queste, però, ben 86 sono arrivate al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Provincia autonoma di Bolzano: 43 nella fascia 0 - 14 anni, altrettante in quella 14 - 18. Un sito *child friendly*, un modulo internet che invita al contatto diretto, una serie di iniziative di consulenza e mediazione svolte in vari centri della Provincia che hanno favorito l'incontro personale, hanno sicuramente facilitato l'invio di richieste di aiuto e consigli sulle più disparate tematiche da parte dei minorenni: da chi si è visto descrivere in una *community* come un grasso ranocchioso schifoso, a chi domanda se davvero gli insegnanti possono bocciarli per delle assenze ingiustificate, a chi si informa sulla

possibilità dei genitori di prelevare denaro dal proprio conto in banca.

Segnalazioni pervenute al Garante nazionale e ai Garanti regionali per criticità segnalata.



Il dato che arriva dai territori riguardo alla criticità segnalata riflette quello registrato dall'AGIA per la netta prevalenza del conflitto tra privati e servizi/istituzioni, il 53,9% del totale. Il 22,7% della criticità tra privati si riferisce, essenzialmente, a conflitti tra persone che hanno vissuto un'esperienza di coppia conclusasi in maniera spesso violenta e rancorosa che non riescono a trovare un accordo sull'affidamento di uno o più figli. In qualche caso si tratta di nonni in disaccordo sulle scelte dei propri figli o generi/nuore, su modalità e tempi del loro rapporto con i nipoti.


Lo 0,2% rappresentato dalle criticità tra tutori e servizi/istituzioni andrebbe maggiormente esplorato: al momento potrebbe significare sia che la figura del tutore funziona talmente bene che nessuno ha nulla da eccepire sul suo lavoro sia allo stesso tempo che è figura di tutela 'formale' ma poco operativa e presente, sia, più semplicemente, che pochi tutori conoscono i Garanti o che, esercitando essi stessi una funzione di tutela, non hanno mai pensato di cercare aiuto in un Garante.

Il quadro complessivo delle problematiche su cui vertono le segnalazioni ha un andamento piuttosto simile in ogni contesto regionale e in quello nazionale.

Se si considera che, in buona parte delle situazioni prese in carico, i casi associati alla tematica giudiziaria attengono a lagnanze e reclami dei segnalanti per

provvedimenti emessi dai Tribunali competenti in materia di diritto di famiglia che essi contestano, sommando questa voce a quella chiaramente classificata come "familiare", si raggiunge un 38,5% che conferma quanto siano sensibili, complessi e di difficile soluzione i problemi che toccano i nuclei familiari e le relazioni tra i suoi membri, soprattutto quando sono presenti figli di minore età. Varia, articolata e anche molto sentita, tanto da risultare la seconda problematica ricorrente, quella scolastica, viene segnalata raramente sola; più spesso si intreccia con altre che proprio nella scuola hanno l'occasione di manifestarsi, quali quelle legate alla sanità, alla discriminazione, all'assistenza sociale, al gioco e all'attività sportiva.

Segnalazioni pervenute al Garante nazionale e ai Garanti regionali per tipologia di problematica segnalata.



Complessivamente, si può affermare che, nonostante i Garanti non abbiano il potere di intervenire direttamente per risolvere situazioni particolari, viene loro riconosciuto un ruolo fondamentale di interlocuzione e mediazione con i servizi territoriali, nell'ottica di proporre alle istituzioni competenti possibili miglioramenti regolatori o procedurali, di raccordo, di ascolto. E' anche evidente che questa fiducia da parte dei cittadini necessita di molto impegno da parte di tutti i Garanti e richiederebbe l'impiego di maggiori risorse - umane, finanziarie e strumentali - di quelle che attualmente le leggi (dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome) prevedono.

LA RETE DEI GARANTI EUROPEI (ENOC)

FULL MEMBER

BELGIUM / FLANDERS
BELGIUM / FRENCH COMMUNITY
BOSNIA & HERZEGOVINA
CROATIA
CYPRUS
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GREECE
ICELAND
ITALY
IRELAND
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MALTA
MOLDOVA
MONTENEGRO
NORWAY
POLAND
REPUBLIKA SRPSKA / BOSNIA & HERZEGOVINA
SERBIA
SPAIN / CATALONIA
SPAIN / GALICIA
SWEDEN
THE NETHERLANDS
UK / NORTHERN IRELAND
UK / SCOTLAND
UK / WALES
VOJVODINA / SERBIA

ASSOCIATE MEMBER

ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BULGARIA
GEORGIA
HUNGARY
RUSSIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN / ANDALUSIA
UK / ENGLAND
UKRAINE



PAGINA BIANCA


L'ITALIA VISTA DA CHI LA ABITA

Introduzione

In linea con l'azione permanente di ascolto e partecipazione, l'Autorità ha affidato alla Doxa S.p.A. un'indagine per esplorare l'opinione di adulti e ragazzi su alcune tematiche collegate al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel mese di marzo 2014, la Doxa ha effettuato 1200 interviste telefoniche ad un campione rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra 18 e 65 anni e 600 interviste a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni*. Ne è uscita una fotografia utile non solo a conoscere l'opinione e l'atteggiamento degli italiani rispetto ad alcuni temi importanti, ma ad orientare le future scelte dell'Autorità. Perché se è vero che i sondaggi non possono essere la sola linea guida dell'agire di un'istituzione (di un partito, di una società...), è vero anche che sono un prezioso spunto di riflessione e di possibili analisi. Abbiamo sondato l'opinione degli italiani su alcuni aspetti: le categorie di persone che necessitano di maggiore tutela; i temi su cui si chiede maggiore impegno alle istituzioni; la percezione dei nuovi modelli famigliari; la valutazione sulle attuali politiche di accoglienza per i bambini stranieri e, infine, come viene percepita l'azione dell'Autorità. Insomma, l'Italia vista da chi la abita. Di seguito una sintesi dei principali risultati emersi.


* la rilevazione si è svolta dal 6 al 12 marzo per la parte relativa agli adulti e dal 14 al 19 marzo per quella relativa ai ragazzi

Tematiche più importanti



D.6/D.7 Quali sono le due tematiche sociali per lei più importanti al giorno d'oggi tra queste che le leggerò? - Valori% - Base: totale campione


Chi necessita di maggior tutela dei diritti



D.8/ D. 7 Secondo te, per quale, tra le seguenti categorie di persone, è necessario un maggiore impegno in termini di tutela dei diritti? - Valori% - Base: totale campione


L'impegno per la tutela dei minori

In Italia, secondo Lei/secondo te, chi si impegna maggiormente nella tutela dei minorenni?



D. 9/D.8 In Italia esistono leggi a tutela dei minorenni? D. 10 In Italia, secondo Lei, chi si impegna maggiormente nella tutela dei minorenni? - Valori% - Base: totale campione

Il garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza




D. 13 Quanto ritieni che il Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sia un'istituzione necessaria in Italia? D. 14 Quanto ritieni che il Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sia un'istituzione utile? D. 15 Quanto ritieni che il Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sia un'istituzione attiva? - Valori% - Base: totale campione

Accoglienza e integrazione dei bambini rispetto agli adulti e stato di integrazione delle persone straniere

In che misura ritieni che l'accoglienza e l'integrazione dei bambini stranieri sia stata raggiunta, rispetto a quella degli adulti?




Secondo te oggi le persone straniere in Italia quanto si sentono accolte e integrate ...?



quanto si sentono accolte e integrate ...? - Valori% - Base: totale campione


La famiglia tradizionale vs i nuovi modelli famigliari

Adulti



D. 22 Pensando alla sua famiglia e alle famiglie di cui le capita di sentir parlare, in che misura lei direbbe che... (leggere item). Molto, abbastanza, poco o per niente? Valori% - Base: totale campione

La famiglia in cui vivono e quelle a loro vicine




D. 22/D. 18 Pensando alla sua famiglia e alle famiglie di cui le capita di sentir parlare, in che misura lei direbbe che... (leggere item). Molto, abbastanza, poco o per niente? Valori% - Base: totale campione

Adolescenti (14-17 anni) fra Internet e Famiglia


Anche se la maggioranza degli adolescenti non vorrebbe mai rinunciare al telefonino, considerato sempre più strumento di relazione e di condivisione, per conoscere cose nuove restano importanti mezzi tradizionali come il personal computer, i libri e la televisione. I social network si confermano una modalità di relazione molto utilizzata, soprattutto per condividere informazioni e immagini, trovare amici, divertirsi, ma anche per cercare notizie. Tra le attività di svago, il cinema sembra essere il più gradito, anche rispetto agli eventi musicali e sportivi. Un ragazzo su tre, nel tempo libero svolge attività di volontariato, soprattutto con i bambini. La famiglia si rivela un luogo di ascolto e di fiducia, alla quale i ragazzi chiedono da un lato più autonomia e dall'altro più tempo per stare insieme. Anche rispetto al tema della sessualità, la famiglia mantiene il suo ruolo di riferimento, pur prevalendo il confronto con il gruppo dei pari. Infine, pensando al futuro, molti dei ragazzi intervistati non escludono la possibilità di andare all'estero alla ricerca di maggiori opportunità.

A cosa non potrebbero rinunciare – totale citazioni 14-17 anni




D. 19 Televisione, telefonino, consolle, radio, libri e giornalini, Tablet e PC quali di questi è il mezzo che senti più vicino a te? Quello a cui non potresti rinunciare? E a quale altro non potresti rinunciare? - Valori% - Base: totale campione

Considerazione di device, libri e giornalini




D. 20 Ti leggerò ora alcune frasi: per ciascuna dimmi a quale di questi mezzi è adatta - Valori% - Base: totale campione

Considerazione di device, libri e giornalini



D. 20 Ti leggerò ora alcune frasi: per ciascuna dimmi a quale di questi mezzi è adatta - Valori% - Base: totale campione


Considerazione di device, libri e giornalini



D. 20 Ti leggerò ora alcune frasi: per ciascuna dimmi a quale di questi mezzi è adatta - Valori% - Base: totale campione

Utilizzo dei social network


L' **89%** dei ragazzi è iscritto ad almeno un social network



D. 23 A quali altri social sei iscritto e utilizzi almeno una volta ? D. 24 Usi i Social Network per... - Valori% - Base: totale campione/sono iscritti a un social network


Le attività extra scolastiche – corsi frequentati

Il **68%** dei ragazzi segue almeno un corso extrascolastico




D. 30 Abituale frequentare i corsi, al di fuori della scuola/del lavoro? - Valori% - Base: totale campione

Le attività svolte nell'ultimo anno (1)



D. 31 Quali di queste attività ti è capitato di fare nell'ultimo anno? E con quale frequenza? - Valori% - Base: totale campione


Le attività svolte nell'ultimo anno (2)



D. 32 Quali di queste attività ti è capitato di fare nell'ultimo anno? E con quale frequenza? Valori% - Base: totale campione


Il volontariato

Il 33% dei ragazzi svolge attività di volontariato




D. 33 In che tipo di attività di volontariato sei impegnato... Valori% - Base: svolgono attività di volontariato

Personaggi famosi: esempi positivi



D. 34 Pensando a un personaggio famoso del presente o del passato, quale diresti che per te rappresenta un esempio positivo? D. 35 Di nuovo, sempre pensando a un personaggio famoso del presente o del passato, quale diresti che per te rappresenta un esempio negativo? - Valori% - Base: totale campione

I rapporti di fiducia – di chi si fidano di più...




D. 36 Adesso ti chiedo di indicarmi dall'elenco che ti leggerò, di chi ti fidi di più? - Valori% - Base: totale campione

Il rapporto con i genitori


Il rapporto con la Mamma

Il rapporto con il Papà




D. 37 Complessivamente, diresti che il rapporto con la mamma è....? D. 38 Complessivamente, diresti che il rapporto con il papà è....? - Valori% - Base: hanno la mamma/hanno il papà

L'importanza della famiglia




D. 39 In che misura sei d'accordo con queste affermazioni sulla tua famiglia? - Valori% - Base: totale campione

Cosa vorrebbero in più nella propria famiglia



D. 40 Che cosa vorresti ci fosse di più nella tua famiglia? - Valori% - Base: totale campione


I ragazzi di oggi




D. 41 In che misura sei d'accordo con queste affermazioni... (leggere item). Molto, abbastanza, poco o per niente? - Valori% - Base: totale campione

L'informazione e il dialogo – educazione sessuale (1)

Pensando ai temi dei rapporti con le persone dell'altro sesso e in generale ai temi dell'educazione sessuale, ti capita più spesso di...?



Le informazioni che hai in merito alle tematiche di educazione sessuale, ritieni che siano...



D. 42 Pensando ai temi dei rapporti con le persone dell'altro sesso e in generale ai temi dell'educazione sessuale, ti capita più spesso di...? D. 43 Le informazioni che hai in merito alle tematiche di educazione sessuale, ritieni che siano... - Valori% - Base: totale campione

L'informazione e il dialogo – educazione sessuale (2)

Con chi preferiresti poter parlare di questi temi per conoscere meglio i rischi e le problematiche a questi connessi?



La sessualità per te rappresenta ... ?




D. 44 Con chi preferiresti poter parlare di questi temi per conoscere meglio i rischi e le problematiche a questi connessi? D. 45 La sessualità per te rappresenta ... ? Valori% - Base: totale campione

L'informazione e il dialogo – la discriminazione

Cosa pensi del fatto che alcune persone vengono discriminate (cioè trattate meno bene degli altri) a causa del fatto che sono immigrate, disabili, omosessuali, povere?



Tra queste categorie di persone quale secondo te è maggiormente discriminata oggi in Italia?



Sei mai stato testimone di episodi di discriminazione verso ...




D. 46 Cosa pensi del fatto che alcune persone vengono discriminate (cioè trattate meno bene degli altri) a causa del fatto che sono immigrate, disabili, omosessuali, povere? D. 47 Tra queste categorie di persone quale secondo te è maggiormente discriminata oggi in Italia? D. 48 Sei mai stato testimone di episodi di discriminazione verso ... - Valori% - Base: totale campione

Pensando al futuro...


Pensando al futuro, credi che fuori dall'Italia troveresti maggiori opportunità per realizzare i tuoi sogni?

Base: totale campione



Lasceresti l'Italia per trasferirti all'estero?

Base: credono che fuori dall'Italia ci siano maggiori opportunità di realizzare i propri sogni



D. 49 Pensando al futuro, credi che fuori dall'Italia troveresti maggiori opportunità per realizzare i tuoi sogni? D. 50 Lasceresti l'Italia per trasferirti all'estero? - Valori%

